



Diritto Penale Contemporaneo

RIVISTA TRIMESTRALE

REVISTA TRIMESTRAL DE DERECHO PENAL
A QUARTERLY REVIEW FOR CRIMINAL JUSTICE



1/2026

EDITOR-IN-CHIEF

Gian Luigi Gatta

EDITORIAL BOARD

Italy: Mitja Gialuz, Antonio Gullo, Guglielmo Leo, Luca Luparia, Francesco Mucciarelli, Francesco Viganò

Spain: Jaume Alonso-Cuevillas, Sergi Cardenal Montraveta, David Carpio Briz, Joan Queralt Jiménez

Chile: Jaime Couso Salas, Mauricio Duce Julio, Héctor Hernández Basualto, Fernando Londoño Martínez

MANAGING EDITORS

Beatrice Fragasso

EDITORIAL STAFF

Enrico Andolfatto, Enrico Basile, Emanuele Birritteri, Carlo Bray, Jorge Hernan Fernandez Mejias, Elisabetta Pietrocarlo, Rossella Sabia, Tommaso Trinchera

EDITORIAL ADVISORY BOARD

María Acale Sánchez, Rafael Alcacer Guirao, Alberto Alessandri, Silvia Allegrezza, Chiara Amalfitano, Giuseppe Amarelli, Coral Arangüena Fanego, Lorena Bachmaier Winter, Roberto Bartoli, Fabio Basile, Hervé Belluta, Teresa Bene, Alessandro Bernardi, Carolina Bolea Bardon, Manfredi Bontempelli, Nuno Brandão, David Brunelli, Silvia Buzzelli, Alberto Cadoppi, Pedro Caeiro, Michele Caianiello, Lucio Camaldo, Stefano Canestrari, Francesco Caprioli, Claudia Marcela Cárdenas Aravena, Raúl Carnevali, Marta Cartabia, Fabio Cassibba, Donato Castronuovo, Elena Maria Catalano, Mauro Catenacci, Antonio Cavaliere, Massimo Ceresa Gastaldo, Mario Chiavario, Federico Consulich, Mirentxu Corcoy Bidasolo, Roberto Cornelli, Cristiano Cupelli, Norberto Javier De La Mata Barranco, Angela Della Bella, Jacopo Della Torre, Cristina de Maglie, Gian Paolo Demuro, Miguel Díaz y García Conlledo, Francesco D'Alessandro, Marcello Daniele, Ombretta Di Giovine, Emilio Dolcini, Jacobo Dopico Gomez Áller, Patricia Faraldo Cabana, Silvia Fernández Bautista, Javier Gustavo Fernández Terruelo, Marcelo Ferrante, Giovanni Fiandaca, Gabriele Fornasari, Novella Galantini, Benedetta Galgani, Alessandra Galluccio, Percy García Caverro, Loredana Garlati, Glauco Giostra, Víctor Gómez Martín, José Luis Guzmán Dalbora, Ciro Grandi, Giovanni Grasso, Giulio Illuminati, Roberto E. Kostoris, Máximo Langer, Juan Antonio Lascuraín Sánchez, Maria Carmen López Peregrín, Sergio Lorusso, Paola Maggio, Vincenzo Maiello, Ezequiel Malarino, Francisco Maldonado Fuentes, Stefano Manacorda, Juan Pablo Mañalich Raffo, Enrico Maria Mancuso, Vittorio Manes, Grazia Mannozi, Teresa Manso Porto, Luca Marafioti, Joseph Margulies, Enrico Marzaduri, Luca Masera, Jean Pierre Matus Acuña, Anna Maria Maugeri, Oliviero Mazza, Iván Meini, Alessandro Melchionda, Chantal Meloni, Melissa Miedico, Vincenzo Militello, Fernando Miró Linares, Vincenzo Mongillo, Adán Nieto Martín, Renzo Orlandi, Magdalena Ossandón W., Francesco Palazzo, Carlenrico Paliero, Michele Papa, Raphaële Parizot, Claudia Pecorella, Marco Pelissero, Lorenzo Picotti, Carlo Piergallini, Oreste Pollicino, Domenico Pulitanò, Serena Quattrocchio, Tommaso Rafaraci, Paolo Renon, Lucia Risicato, Mario Romano, María Ángeles Rueda Martín, Carlo Ruga Riva, Stefano Ruggeri, Francesca Ruggieri, Dulce Maria Santana Vega, Marco Scoletta, Sergio Seminara, Paola Severino, Nicola Selvaggi, Rosaria Sicurella, Jesús Maria Silva Sánchez, Carlo Sotis, Paola Spagnolo, Tommaso Trinchera, Andrea Francesco Tripodi, Giulio Ubertis, Maria Chiara Ubiali, Inma Valeije Álvarez, Antonio Vallini, Gianluca Varraso, Vito Velluzzi, Paolo Veneziani, John Vervaele, Daniela Vigoni, Costantino Visconti, Javier Wilenmann von Bernath, Francesco Zacchè, Stefano Zirulia

Editore Associazione "Progetto giustizia penale", c/o Università degli Studi di Milano,
Dipartimento di Scienze Giuridiche "C. Beccaria" - Via Festa del Perdono, 7 - 20122 MILANO - c.f. 97792250157
ANNO 2026 - CODICE ISSN 2240-7618 - Registrazione presso il Tribunale di Milano, al n. 554 del 18 novembre 2011.
Impaginazione a cura di Chiara Pavesi

Diritto penale contemporaneo – Rivista trimestrale è un periodico on line ad accesso libero e non ha fine di profitto. Tutte le collaborazioni organizzative ed editoriali sono a titolo gratuito e agli autori non sono imposti costi di elaborazione e pubblicazione. La rivista, registrata presso il Tribunale di Milano, al n. 554 del 18 novembre 2011, è edita attualmente dall'associazione "Progetto giustizia penale", con sede a Milano, ed è pubblicata con la collaborazione scientifica e il supporto dell'Università Commerciale Luigi Bocconi di Milano, dell'Università degli Studi di Milano, dell'Università di Roma Tre, dell'Università LUISS Guido Carli, dell'Universitat de Barcelona e dell'Università Diego Portales di Santiago del Cile.

La rivista pubblica contributi inediti relativi a temi di interesse per le scienze penalistiche a livello internazionale, in lingua italiana, spagnolo, inglese, francese, tedesca e portoghese. Ogni contributo è corredato da un breve abstract in italiano, spagnolo e inglese.

La rivista è classificata dall'ANVUR come rivista scientifica per l'area 12 (scienze giuridiche), di classe A per i settori scientifici G1 (diritto penale) e G2 (diritto processuale penale). È indicizzata in DoGI e DOAJ.

Il lettore può leggere, condividere, riprodurre, distribuire, stampare, comunicare al pubblico, esporre in pubblico, cercare e segnalare tramite collegamento ipertestuale ogni lavoro pubblicato su "Diritto penale contemporaneo – Rivista trimestrale", con qualsiasi mezzo e formato, per qualsiasi scopo lecito e non commerciale, nei limiti consentiti dalla licenza Creative Commons - Attribuzione - Non commerciale 3.0 Italia (CC BY-NC 3.0 IT), in particolare conservando l'indicazione della fonte, del logo e del formato grafico originale, nonché dell'autore del contributo.

La rivista può essere citata in forma abbreviata con l'acronimo: *DPC-RT*, corredato dall'indicazione dell'anno di edizione e del fascicolo.

La rivista fa proprio il [Code of Conduct and Best Practice Guidelines for Journal Editors](#) elaborato dal COPE (Committee on Publication Ethics).

La rivista si conforma alle norme del Regolamento UE 2016/679 in materia di tutela dei dati personali e di uso dei cookies ([clicca qui](#) per dettagli).

Ogni contributo proposto per la pubblicazione è preliminarmente esaminato dalla direzione, che verifica l'attinenza con i temi trattati dalla rivista e il rispetto dei requisiti minimi della pubblicazione.

In caso di esito positivo di questa prima valutazione, la direzione invia il contributo in forma anonima a due revisori, individuati secondo criteri di rotazione tra i membri dell'Editorial Advisory Board in relazione alla rispettiva competenza per materia e alle conoscenze linguistiche. I revisori ricevono una scheda di valutazione, da consegnare compilata alla direzione entro il termine da essa indicato. Nel caso di tardiva o mancata consegna della scheda, la direzione si riserva la facoltà di scegliere un nuovo revisore.

La direzione comunica all'autore l'esito della valutazione, garantendo l'anonimato dei revisori. Se entrambe le valutazioni sono positive, il contributo è pubblicato. Se una o entrambe le valutazioni raccomandano modifiche, il contributo è pubblicato previa revisione dell'autore, in base ai commenti ricevuti, e verifica del loro accoglimento da parte della direzione. Il contributo non è pubblicato se uno o entrambi i revisori esprimono parere negativo alla pubblicazione.

La direzione si riserva la facoltà di pubblicare, in casi eccezionali, contributi non previamente sottoposti alla procedura di peer review. Di ciò è data notizia nella prima pagina del contributo, con indicazione delle ragioni relative.

I contributi da sottoporre alla Rivista possono essere inviati al seguente indirizzo mail: editor.criminaljusticenetwork@gmail.com. I contributi che saranno ritenuti dalla direzione di potenziale interesse per la rivista saranno sottoposti alla procedura di peer review sopra descritta. I contributi proposti alla rivista per la pubblicazione dovranno rispettare i criteri redazionali [scaricabili qui](#).

Diritto penale contemporaneo – Rivista trimestrale es una publicación periódica *on line*, de libre acceso y sin ánimo de lucro. Todas las colaboraciones de carácter organizativo y editorial se realizan gratuitamente y no se imponen a los autores costes de maquetación y publicación. La Revista, registrada en el Tribunal de Milan, en el n. 554 del 18 de noviembre de 2011, se edita actualmente por la asociación “Progetto giustizia penale”, con sede en Milán, y se publica con la colaboración científica y el soporte de la *Università Commerciale Luigi Bocconi* di Milano, la *Università degli Studi di Milano*, la *Università di Roma Tre*, la *Università LUISS Guido Carli*, la *Universitat de Barcelona* y la *Universidad Diego Portales de Santiago de Chile*.

La Revista publica contribuciones inéditas, sobre temas de interés para la ciencia penal a nivel internacional, escritas en lengua italiana, española, inglesa, francesa, alemana o portuguesa. Todas las contribuciones van acompañadas de un breve abstract en italiano, español e inglés.

El lector puede leer, compartir, reproducir, distribuir, imprimir, comunicar a terceros, exponer en público, buscar y señalar mediante enlaces de hipervínculo todos los trabajos publicados en “Diritto penale contemporaneo – Rivista trimestrale”, con cualquier medio y formato, para cualquier fin lícito y no comercial, dentro de los límites que permite la licencia *Creative Commons – Attribuzione – Non commerciale 3.0 Italia* (CC BY-NC 3.0 IT) y, en particular, debiendo mantenerse la indicación de la fuente, el logo, el formato gráfico original, así como el autor de la contribución.

La Revista se puede citar de forma abreviada con el acrónimo *DPC-RT*, indicando el año de edición y el fascículo.

La Revista asume el [Code of Conduct and Best Practice Guidelines for Journal Editors](#) elaborado por el COPE (*Committee on Publication Ethics*).

La Revista cumple lo dispuesto en el Reglamento UE 2016/679 en materia de protección de datos personales ([clica aquí](#) para los detalles sobre protección de la privacy y uso de cookies).

Todas las contribuciones cuya publicación se propone serán examinadas previamente por la Dirección, que verificará la correspondencia con los temas tratados en la Revista y el respeto de los requisitos mínimos para su publicación.

En el caso de que se supere con éxito aquella primera valoración, la Dirección enviará la contribución de forma anónima a dos evaluadores, escogidos entre los miembros del *Editorial Advisory Board*, siguiendo criterios de rotación, de competencia por razón de la materia y atendiendo también al idioma del texto. Los evaluadores recibirán un formulario, que deberán devolver a la Dirección en el plazo indicado. En el caso de que la devolución del formulario se retrasara o no llegara a producirse, la Dirección se reserva la facultad de escoger un nuevo evaluador.

La Dirección comunicará el resultado de la evaluación al autor, garantizando el anonimato de los evaluadores. Si ambas evaluaciones son positivas, la contribución se publicará. Si alguna de las evaluaciones recomienda modificaciones, la contribución se publicará después de que su autor la haya revisado sobre la base de los comentarios recibidos y de que la Dirección haya verificado que tales comentarios han sido atendidos. La contribución no se publicará cuando uno o ambos evaluadores se pronuncien negativamente sobre su publicación.

La Dirección se reserva la facultad de publicar, en casos excepcionales, contribuciones que no hayan sido previamente sometidas a *peer review*. Se informará de ello en la primera página de la contribución, indicando las razones.

Si deseas proponer una publicación en nuestra revista, envía un mail a la dirección editor.criminaljusticenetwork@gmail.com. Las contribuciones que la Dirección considere de potencial interés para la Revista se someterán al proceso de *peer review* descrito arriba. Las contribuciones que se propongan a la Revista para su publicación deberán respetar los criterios de redacción (se pueden [descargar aquí](#)).



Diritto penale contemporaneo – Rivista trimestrale is an on-line, open-access, non-profit legal journal. All of the organisational and publishing partnerships are provided free of charge with no author processing fees. The journal, registered with the Court of Milan (n° 554 - 18/11/2011), is currently produced by the association “Progetto giustizia penale”, based in Milan and is published with the support of Bocconi University of Milan, the University of Milan, Roma Tre University, the University LUISS Guido Carli, the University of Barcelona and Diego Portales University of Santiago, Chile.

The journal welcomes unpublished papers on topics of interest to the international community of criminal scholars and practitioners in the following languages; Italian, Spanish, English, French, German and Portuguese. Each paper is accompanied by a short abstract in Italian, Spanish and English.

Visitors to the site may share, reproduce, distribute, print, communicate to the public, search and cite using a hyperlink every article published in the journal, in any medium and format, for any legal non-commercial purposes, under the terms of the Creative Commons License - Attribution – Non-commercial 3.0 Italy (CC BY-NC 3.0 IT). The source, logo, original graphic format and authorship must be preserved.

For citation purposes the journal's abbreviated reference format may be used: *DPC-RT*, indicating year of publication and issue.

The journal strictly adheres to the [Code of Conduct and Best Practice Guidelines for Journal Editors](#) drawn up by COPE (Committee on Publication Ethics).

The journal complies with the General Data Protection Regulation (EU) 2016/679 (GDPR) ([click here](#) for details on protection of privacy and use of cookies).

All articles submitted for publication are first assessed by the Editorial Board to verify pertinence to topics addressed by the journal and to ensure that the publication's minimum standards and format requirements are met.

Should the paper in question be deemed suitable, the Editorial Board, maintaining the anonymity of the author, will send the submission to two reviewers selected in rotation from the Editorial Advisory Board, based on their areas of expertise and linguistic competence. The reviewers are provided with a feedback form to compile and submit back to the editorial board within an established timeframe. If the timeline is not heeded to or if no feedback is submitted, the editorial board reserves the right to choose a new reviewer.

The Editorial Board, whilst guaranteeing the anonymity of the reviewers, will inform the author of the decision on publication. If both evaluations are positive, the paper is published. If one or both of the evaluations recommends changes the paper will be published subsequent to revision by the author based on the comments received and verification by the editorial board. The paper will not be published should one or both of the reviewers provide negative feedback.

In exceptional cases the Editorial Board reserves the right to publish papers that have not undergone the peer review process. This will be noted on the first page of the paper and an explanation provided.

If you wish to submit a paper to our publication please email us at editor.criminaljusticenetwork@gmail.com. All papers considered of interest by the editorial board will be subject to peer review process detailed above. All papers submitted for publication must abide by the editorial guidelines ([download here](#)).

QUESTIONI DI PARTE GENERALE E DI TEORIA DEL DIRITTO PENALE	I limiti del punire come fondamento. Oltre il costituzionalismo penale	1
	<i>Los límites del castigo como fundamento. Más allá del constitucionalismo penal</i>	
	<i>The Limits of Punishment as a Foundation: Beyond Criminal Constitutionalism</i>	
	Massimo Donini	
CUESTIONES DE PARTE GENERAL Y DE TEORÍA DEL DERECHO PENAL	Dal dolo alternativo all'<i>aberratio ictus</i>: critica dell'indifferenza come contenuto del dolo	15
	<i>La indiferencia como contenido del dolo: una crítica desde el dolo alternativo al aberratio ictus</i>	
	<i>From Alternative Intent to Error in Execution: Re-examining Indifference within the Structure of Mens Rea</i>	
	Gian Paolo Demuro	
SISTEMA SANZIONATORIO	L'erta via della ridefinizione giurisdizionale delle pene sproporzionate. Il caso della diffamazione militare	39
SISTEMA SANCIONADOR	<i>El difícil camino hacia la redefinición jurisdiccional De las sanciones desproporcionadas. El caso de difamación militar</i>	
SYSTEM OF SANCTIONS	<i>The Difficult Path towards the Jurisdictional Redefinition of Disproportionate Sanctions. The Military Defamation Case</i>	
	Domenico Notaro	
	Dinamiche evolutive e involutive del fu sistema sanzionatorio: uno schizzo a partire da <i>La recente legislazione penale</i>	62
	<i>Dinámicas evolutivas e involutivas del ya extinto sistema sancionatorio: un esbozo a partir de La recente legislazione penale</i>	
	<i>Evolutionary and Involutionary Dynamics of the Former Sanctioning System: Reflections Starting from La recente legislazione penale</i>	
	Davide Bianchi	

VIOLENZA DI GENERE <i>VIOLENCIA DE GÉNERO</i> <i>GENDER VIOLENCE</i>	El delito de violación desde una perspectiva comparada: entre el modelo coercitivo y el modelo consensual <i>Il reato di violenza sessuale in prospettiva comparata: tra modello coercitivo e modello consensuale</i> <i>The Offence of Rape from a Comparative Perspective: Between the Coercive Model and the Consent-Based Mode</i> María Acale Sánchez	95
	Osservazioni sulla fattispecie di 'femminicidio' (art. 577-bis c.p.) nel contesto della violenza contro la donna: tra aggiramenti dei principi costituzionali, irrazionalità politico-criminale e derive populistiche <i>Reflexiones sobre el delito de 'feminicidio' (art. 577-bis del Código Penal) en el contexto de la violencia contra la mujer</i> <i>Observations on the Case of 'Femicide' (Art. 577-bis of the Penal Code) in the Context of Violence against Women</i> Mariangela Telesca	116
QUESTIONI DI DIRITTO PENALE PROCESSUALE <i>CUESTIONES DE DERECHO PROCESAL PENAL</i> <i>CRIMINAL PROCEDURE ISSUES</i>	Divieti probatori: dove trovarli? Gli screenshots dei messaggi di testo tra corrispondenza e documenti <i>Prohibiciones probatorias: ¿dónde encontrarlas? Las capturas de pantalla de los mensajes de texto entre correspondencia y documentos</i> <i>Exclusionary Rules: Where to Find them? Screenshots of Text Messages between Correspondence and Documents</i> Riccardo Santostefano	154

VIOLENZA DI GENERE
VIOLENCIA DE GÉNERO
GENDER VIOLENCE

- 95 **El delito de violación desde una perspectiva comparada: entre el modelo coercitivo y el modelo consensual**
Il reato di violenza sessuale in prospettiva comparata: tra modello coercitivo e modello consensuale
The Offence of Rape from a Comparative Perspective: Between the Coercive Model and the Consent-Based Mode
María Acale Sánchez
- 116 **Osservazioni sulla fattispecie di 'femminicidio' (art. 577-bis c.p.) nel contesto della violenza contro la donna: tra aggiramenti dei principi costituzionali, irrazionalità politico-criminale e derive populistiche**
Reflexiones sobre el delito de 'feminicidio' (art. 577-bis del Código Penal) en el contexto de la violencia contra la mujer
Observations on the Case of 'Femicide' (Art. 577-bis of the Penal Code) in the Context of Violence against Women
Mariangela Telesca

Osservazioni sulla fattispecie di ‘femminicidio’ (art. 577-bis c.p.) nel contesto della violenza contro la donna: tra aggiramenti dei principi costituzionali, irrazionalità politico-criminale e derive populistiche

Reflexiones sobre el delito de ‘feminicidio’ (art. 577-bis del Código Penal) en el contexto de la violencia contra la mujer

Observations on the case of ‘femicide’ (art. 577-bis of the Penal Code) in the context of violence against women

MARIANGELA TELESKA

Ricercatrice tenure track in Diritto penale nell’Università degli Studi di Salerno
 mtelesca@unisa.it.

VIOLENZA DOMESTICA, FEMMINICIDIO

VIOLENCIA DOMÉSTICA, FEMICIDIO

DOMESTIC VIOLENCE, FEMICIDE

ABSTRACTS

La recente introduzione della fattispecie incriminatrice di femminicidio (art. 577-bis c.p.) solleva rilevanti questioni dommatiche e politico-criminali. Il contributo, dopo aver richiamato gli interventi sovranazionali, si sofferma sull’evoluzione della normativa interna che pone in risalto l’attivazione di una molteplicità di strumenti per contrastare la violenza contro la donna. Vengono indagate poi le ragioni che hanno spinto il legislatore a prevedere una nuova fattispecie nonostante il sistema già annoverasse idonei mezzi per punire – anche duramente – l’uccisione della ‘donna’. La non felice tecnica di redazione della nuova figura criminosa (si pensi al ‘concetto di crimine d’odio’, ‘oggettivazione’ dei motivi, all’inciso ‘in quanto donna’, alla locuzione ‘come atto di’) evidenzia difficoltà interpretative di non poco momento. La valorizzazione della mera deterrenza (con l’indefettibile pena dell’ergastolo) appare, d’altro canto, una scelta semplicistica perché la storia ha dimostrato che sbrigativi irrigidimenti sanzionatori, quantunque ispirati al perseguimento di punizioni esemplari, non risolvono la questione che, invece, richiede strumenti diversi. Il diritto penale è chiamato a fare la sua parte ma non può rappresentare la panacea. Non sono pochi i dubbi di costituzionalità che la fattispecie di femminicidio presenta a fronte di una sorta di sopravvalutazione del ruolo del diritto penale che testimonia, da altro punto di vista, l’incapacità del legislatore di resistere alle sirene del populismo, in linea con la normazione penale dell’ultimo trentennio.

La reciente introducción del tipo delictivo de feminicidio (art. 577-bis del Código Penal) plantea importantes cuestiones doctrinales y de política penal. El artículo, tras hacer referencia a las iniciativas supranacionales, se centra en la evolución de la normativa nacional, que pone de relieve la puesta en marcha de una serie de instrumentos para combatir la violencia contra la mujer. A continuación, se analizan las razones que han llevado al legislador a tipificar un nuevo delito, a pesar de que el sistema ya contaba con medios adecuados para castigar —incluso con dureza— el homicidio de la ‘mujer’. La poco acertada redacción de la nueva figura delictiva (basta pensar en el ‘concepto de delito de odio’, la ‘objetivación’ de los motivos, el inciso ‘por ser mujer’ o la locución ‘como acto de’) pone de manifiesto dificultades interpretativas nada desdeñables. Por otra parte, la apuesta por la mera disuasión (con la infalible pena de cadena perpetua) parece una opción simplista, ya que la historia ha demostrado que los endurecimientos precipitados de las sanciones, por muy inspirados que estén en la búsqueda de castigos ejemplares, no resuelven el problema, que, por el contrario, requiere instrumentos diferentes. El derecho penal está llamado a desempeñar su papel, pero no puede ser la panacea. No son pocas las dudas de constitucionalidad que plantea el caso del feminicidio ante una especie de sobrevaloración del papel del derecho penal que pone de manifiesto, desde otro punto de vista, la incapacidad del legislador para resistirse a los cantos de sirena del populismo, en línea con la normativa penal de los últimos treinta años.

The recent introduction of the criminal offence of femicide (Article 577-*bis* of the Italian Criminal Code) raises significant legal and criminal policy issues. After reviewing supranational measures, this article examines the evolution of domestic legislation, highlighting the implementation of a range of measures to combat violence against women. It then examines the reasons that led the legislator to introduce a new offence despite the system already providing suitable means to punish – even severely – the killing of a ‘woman’. The unfortunate drafting of the new criminal offence (consider the ‘concept of hate crime’, the ‘objectification’ of motives, the phrase ‘as a woman’, and the expression ‘as an act of’) highlights interpretative difficulties of no small significance. The reliance on deterrence alone (with the inevitable sentence of life imprisonment) appears, on the other hand, to be a simplistic approach, because history has shown that hasty tightening of penalties, however inspired by the pursuit of exemplary punishment, does not resolve the issue, which instead requires different tools. Criminal law is called upon to play its part but cannot be a panacea. There are not a few doubts regarding the constitutionality of the offence of femicide, given a sort of overestimation of the role of criminal law which, from another perspective, testifies to the legislator’s inability to resist the siren call of populism, in line with the criminal legislation of the last thirty years.

SOMMARIO

1. Premessa. – 2. La nuova fattispecie incriminatrice e la relatività storica del diritto. – 3. Le articolazioni della violenza contro le donne. – 4. Il ‘femminicidio’: il dato fenomenologico. – 5. I presupposti dell’introduzione della fattispecie di ‘femminicidio’: gli atti internazionali. – 6. L’azione del legislatore eurounitario. – 6.1. La direttiva (UE) 2024/1385. – 7. L’evoluzione normativa *ante* art. 577-*bis* c.p. – 8. La legge 2 dicembre 2025, n. 181: cenni sulle innovazioni di diritto penale sostanziale. – 9. L’introduzione dell’art. 577-*bis*: il lemma ‘femminicidio’. – 10. La nuova fattispecie: gli aspetti ap problematici. – 11. I profili oscuri: l’individuazione del soggetto passivo. – 11.1 La condotta punibile. – 11.2. (segue) elemento psicologico e movente nel femminicidio. – 11.3. L’accertamento del femminicidio: uno sguardo di diritto comparato. – 11.4. Il regime sanzionatorio: la valorizzazione della deterrenza. – 12. Una fattispecie (in)utile?

*“Cesare fui e son Iustiniano,
che, per voler del primo amor ch’i sento,
d’entro le leggi trassi il troppo e l’vano”*
(Dante, Paradiso, canto VI)

1.

Premessa.

La nuova fattispecie incriminatrice di ‘femminicidio’ (art. 577-*bis* c.p.) – [art. 1 co. 1 lett. a) l. 2 dicembre 2025 n. 181 recante: “Introduzione del delitto di femminicidio e altri interventi normativi per il contrasto alla violenza nei confronti delle donne e per la tutela delle vittime”] – non è una ‘trovata’ dell’ultima ora ma rappresenta il naturale approdo di un risalente percorso in tema di violenza contro le donne. Un settore oggetto di numerosi interventi legislativi, sempre più improntati alla repressione, emanati per avversare ogni forma di aggressività nei confronti della donna anche in adempimento alle sollecitazioni sovranazionali¹.

L’inserimento della nuova figura criminosa nel codice penale si pone, dunque, come l’ultima risposta, ancorché più dura, da parte del legislatore contro l’uccisione della ‘donna’ inserendosi, *armonicamente*, in una lettura alterata di intendere ruolo e compiti del diritto penale.

In un tale contesto la valorizzazione degli strumenti sanzionatori diventa spesso il principale – e a volte l’unico – referente del legislatore e poco importa se da ciò digrada uno snaturamento del corretto funzionamento del diritto penale di derivazione costituzionale; in una condizione connotata da un crescente rigorismo repressivo scarso rilievo rivestono gli stravolgimenti della razionalità politico-criminale che, invece, dovrebbe rappresentare la ‘quintessenza’ della risposta statuale.

Un *modus operandi* che porta, inevitabilmente, ad interrogarsi sulle reali ragioni dell’emanazione della ‘novella’ incriminazione e, per come formulata, sugli aggiramenti dei principi costituzionali che governano il settore penale.

Si tratta, allora, di risolvere un quesito di fondo concernente la necessità dell’ennesima figura criminosa atteso che i fatti di femminicidio e, più in generale, di violenza contro la donna erano già coperti da numerose disposizioni di legge. Seri dubbi ci permettiamo avanzare sul fatto che la recente figura criminosa possa incidere sulla spinosa questione a fronte dei sicuri ‘guasti’ che arreca al corretto funzionamento del sistema penale.

Da un punto di vista metodologico, procederemo, pertanto, soffermandoci preliminarmente sul contesto di riferimento in quanto le disposizioni di cui all’art. 577-*bis* c.p. si pongono in linea con il particolare ‘momento storico’ che vive il diritto penale.

Richiameremo, poi, le varie forme della violenza (di genere, familiare, domestica, ecc.) utilizzate negli atti internazionali che fungono da presupposto degli interventi del legislatore interno. Conoscere le tipologie della violenza, del resto, potrebbe essere utile anche in sede di interpretazione dell’art. 577-*bis* c.p. che già *prima facie* denota rilevanti questioni dommatiche e politico-criminali.

E sempre nell’ottica di comprendere le ragioni della previsione della nuova figura delittuosa riteniamo di particolare importanza tenere presente il dato empirico-fenomenologico, spesso utilizzato nella (allarmistica) narrazione del circuito massmediale per ‘giustificare’ il

¹ Sulla necessità, derivante dagli obblighi sovranazionali assunti dal nostro Paese, della nuova fattispecie incriminatrice cfr. DI NICOLA TRAVAGLINI (2025b), p. 1.

varo della recente figura criminosa.

Infine, un cenno ai precedenti interventi legislativi (internazionali, europei e interni) ci consentirà di valutare il quadro normativo esistente e l'esigenza delle risposte 'articolate' con la legge n. 181/2025 introduttiva della fattispecie incriminatrice di femminicidio che, sul piano strutturale, richiama espressamente i concetti di 'odio', di 'discriminazione' o di 'prevaricazione' a più riprese adottati a livello sovranazionale.

2.

La nuova fattispecie incriminatrice e la relatività storica del diritto.

Un primo referente da prendere in considerazione per comprendere le ragioni dell'introduzione della fattispecie rubricata 'femminicidio', come si anticipava, è dato dalla realtà storica che funge da sovrastruttura, marxianamente intesa, dell'intervento legislativo.

L'introduzione della nuova fattispecie incriminatrice di cui all'art. 577-*bis* c.p. 'è l'immagine della particolare situazione storica in cui versa il diritto penale che, 'smarrito' il ruolo assegnato dalle cogenti indicazioni costituzionali, risulta caratterizzato da un'*escalation* repressiva che coinvolge i settori più disparati e non solo la violenza di genere (dall'ordine pubblico all'ambiente, dalla violenza sessuale a quella sportiva, dalle lesioni personali ai fatti contro il patrimonio, solo per citarne alcuni). D'altra parte, è un dato inconfutabile che l'orizzonte storico-ideologico svolga un'azione di primo piano nelle situazioni sulla base delle quali l'uomo pensa ed agisce, ma in nessun altro luogo ciò ha forse tanto valore quanto nell'ambito del diritto², per cui il diritto penale traduce inevitabilmente le valutazioni politiche dominanti di ogni epoca³. I modi e i contenuti della produzione normativa non possono, pertanto, che riflettere rapporti sociali ed esigenze storicamente determinati⁴ e la legislazione penale diventa "specchio fedele della cultura e dei valori accolti in un ordinamento in un preciso momento storico"⁵. La legge – e ciò vale anche per la norma penale – "dovendosi adattare alle varie esigenze del momento, vincolata come è alle concezioni etico-morali-religiose e sociali, non può avere che un carattere di particolare contingenza"⁶.

Il nuovo art. 577-*bis* c.p. può essere letto, pertanto, come l'ennesima conferma delle torsioni che, da oltre un quarto di secolo, va subendo il sistema penale dello stato sociale di diritto. Sussiste un comune denominatore che attraversa l'intero operato del legislatore dell'ultimo trentennio – che involge anche la predisposizione di misure contro la violenza di genere – che lo allontana sempre più dai postulati del diritto penale moderno; e tutto ciò avviene con il 'beneplacito' della collettività che per fugare le proprie paure (amplificate oltremisura dai mezzi di comunicazione⁷) invoca azioni sempre più drastiche. Com'è stato efficacemente sostenuto, la diffusa condizione di incertezza (cognitiva, sociale, politica, ecc.) "fatalmente spinge a reclamare l'uso, con finalità ansiolitiche, dello strumento penale e dei suoi 'riti' intrisi di simbolismo (non soltanto, oggi, quelli fisiologicamente correlati al 'processo', ma anche quelli massmediatici, che tendono ad issarsi a nuovi 'produttori' di penalità)"⁸.

A venire in evidenza ancor prima degli (incerti) aspetti positivi e dei (sicuri) difetti dommatici e politico-criminali della nuova fattispecie incriminatrice – sui quali ci soffermeremo nel prosieguo – è la profonda trasformazione che attraversa il diritto penale; non più strumento che interviene per contrastare fatti connotati da dannosità sociale ma 'spauracchio', intriso di simbolismo repressivo portato dall'irragionevole livellamento 'verso l'alto' delle sanzioni astrattamente previste, utilizzato come 'normale' rimedio per calmare le ansie diffuse dipanandosi, dunque, in un orizzonte critico "che include il sempre più frequente uso del diritto penale come strumento di consenso politico o come mezzo pedagogico"⁹.

² WÜRTENBERGER (1965), p. 49.

³ STILE (1995), p. 288.

⁴ PULITANÒ (1976), p. 63.

⁵ PELISSERO (2011), p. 454.

⁶ GRAMATICA (1934), p. 7; non diversamente REINACH, (1989), p. 161 quando rimarca l'influenza sull'evoluzione del diritto ascrivibile alle concezioni etiche del momento, nonché ai rapporti e ai bisogni economici, per cui "il diritto positivo è soggetto ad un continuo mutamento, evolve costantemente; i suoi istituti nascono, muoiono e cambiano".

⁷ Sull'"allarme 'gonfiato' dalla stampa e dalla politica, patologia generale dell'informazione penale in Italia", cfr. DONINI (2025).

⁸ PIERGALLINI (2023).

⁹ FIANDACA (2025).

Non è un caso che il settore della sicurezza pubblica – variamente coniugato sulle contingenze del momento – sia assunto ad argomento centrale delle competizioni elettorali: oltre agli ambiti prima richiamati si pensi alla veemenza (funzionale a giustificare misure emergenziali) degli ‘scontri elettorali’¹⁰ in tema di ‘sicurezza urbana’ o in materia di trattamento dell’immigrazione clandestina, solo per riportare qualche ulteriore esempio.

L’uso (i.e. l’abuso) del diritto penale contribuisce in maniera determinante a rafforzare quel meccanismo della ‘politica come spettacolo’ anticipato da un illustre Maestro sul finire degli anni ’90 del secolo scorso – ma di immanente attualità – quando affermava che “in essa il rapporto tra ‘politici’ e cittadini assume la forma della relazione teatrale tra attori e pubblico, invece di essere il consenso (sui valori costituzionali) la base di legittimità delle decisioni legislative, il sostegno elettorale è il prodotto cui esse vengono finalizzate, in un processo di legittimazione, in cui viene realizzato lo scambio tra illusioni di sicurezza e voti”¹¹.

Il dichiarato scopo di voler debellare la violenza contro la donna, mediante l’uso dello strumento penale (ampiamente invocato dal circuito massmediale), nell’ispirare l’emanazione della nuova fattispecie incriminatrice ha finito, nel contempo, per svolgere un’azione cloroformizzante rispetto a questioni di più ampio respiro (ad esempio economico-sociali) che richiedono risposte di più difficile attuazione.

Non è qui in discussione la repressione di fatti di violenza contro la donna, ma i meccanismi di strumentalizzazione di tali fatti e del diritto penale.

Per mezzo di una preliminare opera di selezione delle notizie, sulla base della maggiore o minore notiziabilità e, successivamente, tramite prestabilite strategie comunicative, gli organi di informazione – in particolare la televisione – offrono il fianco al legislatore (oggi come in passato) per spostare le attenzioni della collettività e con esse le proprie responsabilità dagli irrisolti problemi di natura economico-sociale¹².

Il trattamento della violenza contro la donna rappresenta l’ennesima conferma del distorto uso del diritto penale finalizzato alla ricerca di consenso. Il ‘discorso penalistico’, infatti, viene ‘pilotato’ dai mezzi di comunicazione su argomenti di immediata usufruibilità distogliendo l’attenzione dell’opinione pubblica da temi di maggiore complessità¹³; è sufficiente richiamare, in senso paradigmatico, la narrazione allarmistica da parte dei numerosi *talk show* televisivi, degli episodi criminosi di violenza contro la donna a dimostrazione che il ‘penale’ paga in termini di *share* e, quindi, consente considerevoli ‘ritorni’ economici elargiti da una pubblicità sempre più invadente¹⁴.

3.

Le articolazioni della violenza contro le donne.

La nuova fattispecie incriminatrice, come si anticipava, richiama, sul piano strutturale, i concetti di ‘odio’, di ‘discriminazione’ o di ‘prevaricazione’ più volte impiegati nei provvedimenti sovranazionali.

I concetti appena evocati implicano un richiamo alle varie forme di ‘violenza contro le donne’; un *genus* piuttosto ampio che assume nei diversi atti, nazionali e internazionali, sfaccettature o specificazioni diverse che spesso si sovrappongono tra loro¹⁵.

¹⁰ Evidenzia l’appropriazione dei partiti politici dei temi della giustizia e della sicurezza, nelle competizioni elettorali a frequenza stagionale, DONINI (2023).

¹¹ BARATTA (1997), p. XVI.

¹² Un meccanismo poco originale, a ben vedere, storicamente ricco di esempi; basti pensare alla persecuzione delle streghe nel periodo del tardo medioevo operata non solo dalle classi inferiori che scaricavano la loro ira su “questi rappresentanti terreni dei poteri sovranazionali” sospetti di avere a che fare con la ‘magia nera’, e dunque causa delle proprie disgrazie, ma anche dalle autorità pubbliche. Queste ultime “sincere nel loro odio e nella loro paura del sovrannaturale, vedevano tuttavia nel sorgere di questo nuovo odio di massa – probabilmente in modo non del tutto consapevole – uno strumento per deviare da sé le responsabilità”, per le misere condizioni di vita delle persone, cfr. RUSCHE e KIRCHHEIMER (1968), p. 66.

¹³ Non è questa la sede per soffermarsi, neppure in via schematica, sul ruolo degli strumenti di informazione ma è sufficiente richiamare quanto già rilevato all’indomani del primo conflitto mondiale: “ciò che l’individuo fa si fonda non su una conoscenza diretta e certa, ma su immagini che egli si forma o che gli vengono date”, LIPPMAN (2004), pp. 19 e 229 ss.; nella stessa ottica, sulla conoscenza indiretta ricavata dai resoconti dei mass media, cfr. S. BENTIVEGNA (1994). Più in generale sulla strumentalizzazione dei mezzi di informazione nell’ambito di una vastissima letteratura si vedano le riflessioni svolte da McQUAIL (2007); CHOMSKY e HERMAN (2008), p. 17 ss.; CHOMSKY (2008), p. 35 ss.

¹⁴ Sull’“onnipotente ‘dio audienceometro’” quale “esclusivo metro per valutare la bontà o meno di un programma non più la sua qualità intrinseca, ma il livello di audience e di share – parole che pesano – e, quindi, degli introiti pubblicitari” v. MANTOVANI (2023), p. 162.

¹⁵ Evidenzia sul punto MERLI (2015), 1, p. 437, che nel complesso ambito della violenza di genere esiste uno stretto e significativo legame tra discriminazione e violenza contro le donne, e la consapevolezza di tale legame è diventata patrimonio comune. Essa, infatti, è legata alle

La Direttiva UE 2024/1385¹⁶, infatti, è stato segnalato, “fa esplicito riferimento alla possibile dimensione intersezionale della violenza contro le donne e della violenza domestica, che ricorre quando le stesse si intersecano con altri motivi di discriminazione di cui all’art. 21 della CDFUE, quali la razza, il colore della pelle, l’origine etnica o sociale, le caratteristiche genetiche, la lingua, la religione o le convinzioni personali, le opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, l’appartenenza a una minoranza nazionale, il patrimonio, la nascita, la disabilità, l’età o l’orientamento sessuale (considerando 6)”¹⁷.

Le varie tipologie di violenza vengono descritte nella c.d. ‘Convenzione di Istanbul’¹⁸ che all’art. 3 lett. a) utilizza l’espressione ‘violenza nei confronti delle donne’ definendola come “violazione dei diritti umani e una forma di discriminazione contro le donne, comprendente tutti gli atti di violenza fondati sul genere che provocano o sono suscettibili di provocare danni o sofferenze di natura fisica, sessuale, psicologica o economica”; in tale forma di violenza rientrano anche le minacce, la coercizione o la privazione arbitraria della libertà, sia nella vita pubblica che nella vita privata.

Lo stesso articolo alla lett. b) identifica, invece, la ‘violenza domestica’ in “tutti gli atti di violenza fisica, sessuale, psicologica o economica che si verificano all’interno della famiglia o del nucleo familiare o tra attuali o precedenti coniugi o partner”; è ininfluente che l’agente condivida o abbia condiviso la stessa residenza con la vittima.

Secondo la lett. d) dell’art. 3 con l’espressione ‘violenza contro le donne basata sul genere’, viene designata, invece, “qualsiasi violenza diretta contro una donna in quanto tale, o che colpisce le donne in modo sproporzionato”; più specificamente il termine ‘genere’ “si riferisce a ruoli, comportamenti, attività e attributi socialmente costruiti che una determinata società considera appropriati per donne e uomini” (art. lett. c)¹⁹.

È stato rilevato sul punto – riprendendo la Convenzione di Istanbul – che il concetto di violenza di genere valorizza la ‘causa’ della violenza, evidenziandone il carattere strutturale e la matrice socioculturale: “la violenza è diretta contro una persona per ragioni legate al genere, intendendo con quest’ultima espressione i ruoli, i comportamenti e gli attributi che un certo modello socioculturale, che “motiva” l’agente e/o che quest’ultimo assume a parametro della propria condotta, considera appropriati per uomini e donne”²⁰.

Un’altra articolazione della ‘violenza’ nei confronti della donna si ricava dalla Convenzione CEDAW 1979 – adottata dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite²¹ (ratificata in Italia con la legge 14 marzo 1985, n. 132), spesso descritta nei termini di carta internazionale dei diritti per le donne – che con “l’espressione “discriminazione contro le donne” indica ogni distinzione, esclusione o limitazione effettuata sulla base del sesso e che ha l’effetto o lo scopo di compromettere o nullificare il riconoscimento, il godimento o l’esercizio da parte delle donne, indipendentemente dal loro stato civile e sulla base della parità dell’uomo e della donna, dei diritti umani e delle libertà fondamentali nel settore politico, economico, sociale, culturale, civile, o in ogni altro settore” (art. 1).

Da altra prospettiva è stato rimarcato il polimorfismo del fenomeno della violenza che risulta evidenziato, oltre che dall’analisi fenomenica, dalla letteratura criminologica e dai rapporti internazionali che hanno identificato almeno tre principali categorie ai fini dell’individuazione del concetto di femminicidio: “1) femminicidio “intimo”, commesso da partner o ex partner della vittima, spesso in situazioni di controllo, possesso o rifiuto; 2) femminicidio

strutture sociali e culturali delle relazioni donna/uomo, che pesano nei rapporti sociali come fattore cruciale per la costruzione della società, dell’egemonia politica e della cultura; alla posizione di marginalità della donna presente in ogni società; al ruolo che tradizionalmente le è riconosciuto nella società e nella cultura a dominanza maschile, sia dentro che fuori le mura domestiche, per ragioni di ordine storico, sociale o culturale.

¹⁶ Su cui v. *infra* § 6.1.

¹⁷ MASSARO (2025a) pp. 108-109.

¹⁸ Su cui v. *infra* § 6.

¹⁹ La nozione di ‘genere’, è stato rimarcato da GOISIS (2023), p. 4, nasce e viene elaborata essenzialmente nei Paesi di lingua anglofona – ‘genere’ è infatti “la traduzione italiana del termine inglese “gender” – deriva dalle discipline mediche e psicologiche”. Come la stessa A. osserva, il concetto di genere viene traghettato da discipline quali la medicina e la psicologia con lo scopo di ampliare la gamma dei fattori da tenere presente nel valutare la condizione delle donne, di tener conto dell’interconnessione di tali fattori e del loro radicamento nel tessuto sociale. Tessuto sociale in cui gli individui considerati, donne e uomini, non solo vivono le proprie vite ma costituiscono le proprie identità. Si tratta quindi di descrivere e analizzare i rapporti tra uomini e donne, non solo attraverso la ‘naturale’ categoria del sesso ma anche attraverso la categoria ‘sociale’ del genere, al fine di dimostrare come sia per nulla consequenziale il rapporto tra essere femmina/maschio, attribuzione di un sesso, e i contenuti dei significati socialmente e storicamente normati di tale appartenenza.

²⁰ MASSARO (2025b).

²¹ *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women*, New York, 18 December 1979, in <https://www.ohchr.org>; per particolari riferimenti ai profili discriminatori AA.Vv., Corti (curatore), (2012).

“familiare”, perpetrato da altri membri della famiglia (padre, fratello, figlio), all’interno di dinamiche patriarcali o di dominio domestico; 3) femminicidio “non intimo” (o non relazionale), riconducibile ad autori estranei alla sfera affettiva della vittima, e talvolta connesso a violenza sessuale, tratta o prostituzione forzata, dinamiche di criminalità organizzata, delitti viziati da una concezione patriarcale del disonore e più in generale legati a contesti sociali e culturali in cui la vita della donna viene svalutata in quanto tale”²².

L’inciso “in quanto donna”²³ utilizzato nell’art. 577-*bis* c.p. potrebbe far pensare alla violenza di genere; tale conclusione può essere accolta solo in parte perché la fattispecie utilizza, ancora, locuzioni che nulla hanno a che vedere con la violenza di genere come nel caso dell’omicidio connesso “al rifiuto della donna di instaurare o mantenere un rapporto affettivo” oppure “come atto di limitazione delle sue libertà individuali”.

La sinonimia tra violenza contro la donna, violenza di genere o violenza domestica, utilizzata nel linguaggio comune (ma lo stesso legislatore in alcuni casi non specifica a quale categoria faccia riferimento)²⁴ viene accolta nella fattispecie criminosa di cui all’art. 577-*bis* c.p. Se tale impostazione finisce per ampliare la portata del tipo criminoso, sanzionando qualunque tipologia di violenza, comporta, tuttavia, non poche difficoltà sul piano della interpretazione della fattispecie che – come avremo modo di evidenziare – presenta ampi margini di indeterminazione.

4.

Il ‘femminicidio’: il dato fenomenologico.

L’introduzione della nuova figura delittuosa pone, come si anticipava, un quesito di fondo concernente l’utilità di una specifica fattispecie per contrastare l’uccisione di una donna in considerazione del dato che l’ordinamento aveva già gli strumenti “in grado di intercettare la maggior parte delle condotte comunemente riconducibili, in senso lato, alla nozione di femminicidio”²⁵.

Si tratta di verificare, in primo luogo, se vi era un reale bisogno della nuova incriminazione oppure se quest’ultima rappresenti l’ennesima espressione di quell’impostazione tutta incentrata sul mero simbolismo sanzionatorio.

Da un punto di vista fenomenologico la questione dei femminicidi volontari commessi nel triennio 2022/2024 presenta i seguenti dati:

- nel 2022 si sono verificati in totale 130 femminicidi (di cui 106 in ambito familiare/affettivo e 61 da parte di ex partner);
- nel 2023 si sono verificati in totale 120 femminicidi (di cui 96 in ambito familiare/affettivo e 64 da parte di ex partner);
- nel 2024 si sono verificati in totale 111 femminicidi (di cui 96 in ambito familiare/affettivo e 59 da parte di ex partner)²⁶.

Nel corso del 2025 gli omicidi – tutti i casi di assassinio volontario indipendentemente dal genere della vittima – sono calati complessivamente del 15%, passando dai 335 del 2024 ai 286 dell’anno appena concluso, il numero più basso dell’ultimo decennio.

I dati indicano che la flessione riguarda in particolare i casi di femminicidio, diminuiti del 18% nel 2025 rispetto al 2024. Sono state infatti 97 le donne assassinate lo scorso anno rispetto alle 111 del 2024, alle 120 nel 2023 e alle 130 del 2022. Tra le 97 vittime del 2025 si segnala che 85 sono state uccise per mano di un soggetto riconducibile all’ambito familiare-affettivo, una casistica che segna un -16% rispetto al 2024²⁷.

I dati del Viminale, in riferimento agli omicidi e femminicidi, registrano un calo, rispettivamente, del 15% e del 18% rispetto al 2024.

Non si tratta di affrontare la questione in termini puramente numerici – quindi trattare

²² MONGILLO (2025), p. 6.

²³ Sulle ripercussioni che la locuzione comporta sul piano della determinatezza del tipo criminoso v. *infra* § 11.1.

²⁴ Rileva in proposito MASSARO (2025b) che: “Nel titolo di alcune delle più importanti leggi approvate in materia negli ultimi decenni si fa riferimento alla violenza di genere e/o alla violenza contro le donne, spesso accanto alla violenza domestica”.

²⁵ MONGILLO (2025), p. 4.

²⁶ Dati del Ministero dell’Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza – Direzione Centrale della Polizia Criminale – Servizio analisi criminale, consultabili sul sito <https://www.interno.gov.it>.

²⁷ Dati del Ministero dell’Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza – Direzione Centrale della Polizia Criminale – Servizio analisi criminale, consultabili sul sito <https://www.interno.gov.it>.

dell'aumento o diminuzione degli omicidi attraverso meccanismi da 'contabilità aziendale', perché "ce ne fosse anche uno solo, sarebbe lo stesso tragico e scandaloso"²⁸ – ma solo evidenziare come i dati vadano in controtendenza rispetto alle informazioni fornite all'opinione pubblica e come sia "la rappresentazione della criminalità a dominare, ancor prima che la repressione della criminalità"²⁹.

La situazione italiana, pertanto, non è neppure paragonabile a quei contesti come, ad esempio, "dell'inferno di Ciudad Juárez, la cittadina tra il Messico e gli USA teatro di omicidi sessisti seriali di centinaia di donne all'anno, oltre alle migliaia di donne scomparse tra gli anni '90 e i primi dieci anni del XXI secolo (...). I nostri poco più di 300 omicidi dolosi all'anno (in maggioranza a vittima maschile) sono numericamente una esiguità rispetto agli oltre 30.000 omicidi in Messico nel 2024 o agli oltre 400 omicidi annuali nella sola città di New York (dato del 2023)"³⁰.

Il dato empirico-fenomenologico contraddice quella lettura emergenziale – quotidianamente trasmessa alla generalità dei consociati – tale da richiedere, necessariamente, una nuova figura delittuosa; infatti, è stato sostenuto che in un contesto culturale e sociale, tipico di molti Paesi del Centro e Sud America, che hanno statistiche simili a quelle del Messico, la presenza di una forte componente discriminatoria, sessista, violenta contro le donne giustifica o comunque spiega un'operazione legislativa di costruzione (in anni passati, invero) di un delitto autonomo di femminicidio³¹. Le statistiche nazionali evidenziano un fenomeno criminologico diverso da quello che si rinviene nella realtà sudamericana (Guatemala, Costa Rica, Nicaragua, Salvador, Cile, Perù, Messico, Bolivia), dove la fattispecie di femminicidio è stata introdotta per giustificare l'emanazione di una specifica figura criminosa.

5.

I presupposti dell'introduzione della fattispecie di 'femminicidio': gli atti internazionali.

La fattispecie di femminicidio, come si anticipava, affonda le radici in un substrato di numerose prese di posizione sovranazionali tra le quali assume particolare importanza la Convenzione CEDAW che si apre (art. 1) con la definizione del concetto di 'discriminazione contro le donne'.

L'aspetto discriminatorio viene ribadito dall'art. 2 lett. b) della Convenzione laddove prevede che gli Stati Parte adottino "appropriate misure legislative e di altro tipo, comprese delle sanzioni ove opportuno, che vietino ogni discriminazione contro le donne"; uguali indicazioni contro ogni atto discriminante si ricavano dalle lett. c, d, e, f, g) dello stesso articolo.

Ugualmente, l'art. 10 stabilisce che gli Stati Parte prendano "ogni misura appropriata per eliminare la discriminazione" nel settore dell'istruzione, nel settore dell'occupazione (art. 11), dell'assistenza sanitaria (art. 12), negli altri campi della vita economica e sociale (art. 13) o nelle zone rurali (art. 14) o, ancora, in ordine alle questioni relative al matrimonio e ai rapporti familiari (art. 16).

Nella stessa ottica si pongono:

- a) il Protocollo opzionale alla Convenzione sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione contro le donne di cui alla Risoluzione adottata dall'Assemblea generale del 6 ottobre 1999;
- b) la Raccomandazione generale n. 12 (8a sessione, 1989) – 'Violenza contro le donne' che (nel richiamare gli artt. 2, 5, 11, 12 e 16 della Convenzione che impongono agli Stati Parti di adoperarsi per proteggere le donne dalla violenza di qualsiasi tipo esercitata all'interno della famiglia, sul posto di lavoro o in qualsiasi altro ambito della vita sociale) sollecita gli Stati Parti ad includere nei loro rapporti periodici al Comitato determinate informazioni, come ad esempio, quelle sulla legislazione volta a proteg-

²⁸ MERZAGORA (2021), p. 1.

²⁹ Ci limitiamo a richiamare alcuni 'classici' tra cui: MELOSSI (2002), p. 245; sui rischi di possibili sviamenti per effetto della rappresentazione mediatica della criminalità PALAZZO (2018), p. 2; PALIERO (2007), p. 289 ss.; sulla rappresentazione che può essere politicamente più importante dell'efficacia reale nonostante i due piani (rappresentazione e realtà) non coincidano, cfr. PULITANÒ (2016).

³⁰ DONINI (2025).

³¹ Ancora DONINI (2025).

gere le donne dall'incidenza di ogni tipo di violenza e quelle sulle altre misure adottate per estirpare tale violenza;

- c) la Raccomandazione generale n. 19 (11a sessione, 1992) – ‘La violenza contro le donne’, che all’art. 16, lett. r) evidenzia tra le misure necessarie per superare la violenza familiare anche i) “Sanzioni penali ove necessario e mezzi di tutela civile”;
- d) la Raccomandazione generale n. 27 (47a sessione, 2010) sulle donne anziane e la protezione dei loro diritti umani;
- e) la Raccomandazione generale n. 28 (47a sessione, 2010) sugli obblighi fondamentali degli Stati Parti di cui all’articolo 2 della Convenzione sull’eliminazione di tutte le forme di discriminazione contro le donne;
- f) la Dichiarazione di Vienna e il Programma d’azione (1993) dell’ONU ove – dopo aver rimarcato la preoccupazione per le varie forme di discriminazione e violenza alle quali le donne continuano ad essere esposte in tutto il mondo – si afferma che: 1) “La violenza di genere e tutte le forme di molestia e sfruttamento sessuale, incluse quelle derivanti da pregiudizi culturali e da traffici internazionali, sono incompatibili con la dignità e il valore della persona umana e devono essere eliminate” (parte prima punto 18);
- g) la Dichiarazione e la Piattaforma d’azione di Pechino (1995) dove i Governi partecipanti alla quarta Conferenza mondiale sulle donne affermano di: “Prevenire ed eliminare tutte le forme di violenza contro le donne e le bambine” (punto 22); di promuovere e proteggere tutti i diritti fondamentali delle donne e delle bambine (punto 31);
- h) la Raccomandazione generale n. 35/2017 - Comitato CEDAW, che aggiorna la Raccomandazione generale n. 19 sulla violenza contro le donne (prima richiamata) ove viene ribadito che la violenza di genere contro le donne è una forma di discriminazione e una violazione dei diritti umani, e indica agli Stati Parti le linee lungo le quali eliminare tale violenza;
- i) la Convenzione (n. 190) dell’Organizzazione internazionale del lavoro del 2019 sulla violenza e le molestie;

Va segnalato, con particolare riferimento all’introduzione del delitto di femminicidio che il Comitato per l’eliminazione della discriminazione contro le donne, istituito dalla Convenzione delle Nazioni Unite del 2007 (CEDAW), nel rapporto del 19 febbraio 2024 sull’Italia rileva “che il femminicidio non è definito come un reato specifico” [punto 27 lett. c)] e raccomanda di “Modificare il Codice penale per criminalizzare specificamente il femminicidio, compresa la violenza contro le persone LGBTI, e definire tutte le forme di violenza di genere contro le donne, che comprendono la violenza fisica, psicologica, sessuale, economica e domestica, come reati” [punto 28 lett. c)], in linea con la Raccomandazione generale n. 35 sulla violenza di genere contro le donne, aggiornando la Raccomandazione generale n. 19.

6.

L’azione del legislatore eurounitario.

Ancora più intenso può dirsi il contributo offerto in sede europea per contrastare la violenza di genere a partire sin dagli anni ’90 del secolo scorso³², anche se una tappa fondamentale si è avuta con la Convenzione del Consiglio d’Europa sulla prevenzione e la lotta alla violenza

³² Si v. nello specifico settore la Risoluzione sulla violenza contro le donne (1986 UE); il Gruppo di esperte nominate dal Comitato Guida per l’eguaglianza fra donne e uomini (CDEG) del Consiglio d’Europa: Sintesi del “Piano d’azione per combattere la violenza contro le donne” (1997 UE); la Risoluzione sulla “Necessità di organizzare una campagna a livello dell’Unione Europea per la totale intransigenza nei confronti della violenza contro le donne” (1997 UE); la Decisione n. 293/2000/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 gennaio 2000 relativa ad un programma d’azione comunitaria sulle misure preventive intese a combattere la violenza contro i bambini, i giovani e le donne (2000-2003) – (programma DAPHNE); la Raccomandazione Rec(2002)5 sulla protezione delle donne dalla violenza;) la direttiva 2006/54/CE (recepita nell’ordinamento italiano con il d.lgs. n. 5/2010), concernente l’attuazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego, definisce le nozioni di discriminazione diretta e indiretta, di molestie e di molestie sessuali; la Raccomandazione CM/Rec (2007)17 sulle norme e meccanismi per la parità tra le donne e gli uomini; la Raccomandazione CM/Rec (2010)10 sul ruolo delle donne e degli uomini nella prevenzione e soluzione dei conflitti e nel consolidamento della pace, e le altre raccomandazioni pertinenti. Più in generale, si v. la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (1950) e in particolare gli artt. 2, 3, 4, e l’art. 14 che vieta ogni forma di discriminazione; la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (2000/C 364/01) specialmente gli artt. 1 (inviolabilità della dignità umana), 2 (diritto alla vita), 4 (divieto a trattamenti inumani), e 21 (diritto alla non discriminazione fondata sul genere).

contro le donne e la violenza domestica del 2011 (c.d. Convenzione di Istanbul, ratificata in Italia con la legge 27 giugno 2013, n. 77).

L'art. 1, infatti, stabilisce gli obiettivi della Convenzione, tra cui: proteggere le donne da ogni forma di violenza e prevenire, perseguire ed eliminare la violenza contro le donne e la violenza domestica anche attraverso la promozione della cooperazione internazionale (lett.a, c); contribuire ad eliminare ogni forma di discriminazione contro le donne (lett. b). La Convenzione prevede, sul terreno più propriamente penalistico, che le Parti adottino misure legislative o di altro tipo necessarie per penalizzare fatti di violenza psicologica (art. 33), atti persecutori (art. 34), violenza fisica (art. 35), violenza sessuale, compreso lo stupro (art. 36), matrimonio forzato (art. 37), mutilazioni genitali femminili (art. 38), aborto forzato e sterilizzazione forzata (art. 39), molestie sessuali (art. 40), favoreggiamento o complicità e tentativo (art. 41). A supporto di tali fattispecie l'art. 45 della Convenzione ipotizza un sistema sanzionatorio improntato a sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive che tengano conto della gravità del comportamento a cui si aggiungono numerose circostanze (art. 46).

Oltre alla Convenzione di Istanbul possono essere richiamate:

- la Direttiva 2011/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 aprile 2011 concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime, e che sostituisce la decisione quadro del Consiglio 2002/629/GAI, che – seppure indirettamente – opera riferimenti alla violenza di genere (considerando 12 e art. 11);
- la Direttiva 2012/29/UE del 25 ottobre 2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (c.d. direttiva sulle vittime, che sostituisce la decisione quadro del Consiglio sulla posizione della vittima nel procedimento penale 2001/220/GAI) che rafforza le misure nazionali esistenti con norme minime di portata europea riguardo ai diritti, al sostegno e alla protezione delle vittime di reati in ogni paese dell'UE;
- la Risoluzione del Parlamento europeo del 25 febbraio 2014 recante raccomandazioni alla Commissione sulla lotta alla violenza contro le donne (2013/2004(INL) che con la Raccomandazione 2, sulle misure di prevenzione e lotta, afferma che gli Stati membri devono sviluppare una serie di misure per prevenire e combattere la violenza di genere contro le donne e le ragazze;
- la Decisione (PESC) 2020/1999 del Consiglio del 7 dicembre 2020 relativa a misure restrittive contro gravi violazioni e abusi dei diritti umani;
- la Risoluzione del Parlamento europeo dell'11 febbraio 2021 sulle sfide future in relazione ai diritti delle donne in Europa che dedica un'intera sezione all'eliminazione della violenza di genere (punti 34 -41);
- la Risoluzione del Parlamento europeo del 16 settembre 2021 recante raccomandazioni alla Commissione concernenti l'identificazione della violenza di genere come nuova sfera di criminalità tra quelle elencate all'articolo 83, paragrafo 1, TFUE. Il considerando C) rimarca che la violenza di genere, sia online che offline, e la mancanza di accesso a una protezione adeguata costituiscono la manifestazione più grave della discriminazione di genere e rappresentano una violazione dei diritti fondamentali sanciti dalla Carta, quali il diritto alla dignità umana, il diritto alla vita e all'integrità fisica e mentale, il divieto della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti, il divieto della schiavitù e del lavoro forzato, il diritto alla libertà e alla sicurezza e il diritto al rispetto della vita privata e familiare. Il considerando AG) afferma che la lotta alla violenza di genere è una priorità fondamentale della strategia dell'Unione per la parità di genere e dell'azione esterna dell'Unione;
- la Risoluzione del Parlamento europeo del 14 dicembre 2021 recante raccomandazioni alla Commissione sulla lotta alla violenza di genere che (Raccomandazione 2) si prefigge di contrastare varie tipologie di violenza commesse con gli strumenti informatici come ad esempio: le varie forme di molestie online; gli atti persecutori online; le violazioni della vita privata che includono l'accesso a immagini o dati privati, la loro registrazione, condivisione, creazione e manipolazione, ivi compresi specificamente gli abusi sessuali basati sulle immagini, la creazione o distribuzione non consensuale di immagini private di natura sessuale, il *doxing* e il furto d'identità; la registrazione e condivisione di immagini di stupri o altre forme di aggressioni sessuali; le minacce di violenza e l'istigazione alla violenza, come le minacce di stupro, l'estorsione, l'estorsione di prestazioni sessuali o *sextorsion*, il ricatto nei confronti delle vittime, dei

loro figli o familiari; l'incitamento all'odio in chiave sessista; l'istigazione alla violenza autoinflitta, come suicidio o anoressia e danni psichici; l'uso di mezzi tecnologici per la tratta di esseri umani, anche per lo sfruttamento sessuale di donne e ragazze.

6.1. *La direttiva (UE) 2024/1385.*

Nell'ambito della predisposizione di mezzi di contrasto alla violenza di genere particolare rilevanza assume la Direttiva (UE) 2024/1385 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 maggio 2024 che si apre con il dichiarato scopo di prevenire e combattere efficacemente la violenza contro le donne e la violenza domestica in tutta l'Unione. Si tratta di uno strumento organico specificamente deputato non solo a reprimere ma anche a prevenire i fatti di violenza contro la donna in quanto tale³³.

A tal fine essa rafforza e introduce misure in relazione alla definizione dei reati e delle pene irrogabili, alla protezione delle vittime e all'accesso alla giustizia, all'assistenza alle vittime, ad una migliore raccolta di dati, alla prevenzione, al coordinamento e alla cooperazione" (considerando n. 1).

Per il conseguimento di tali condivisibili la direttiva (sotto lo specifico profilo del diritto penale sostanziale), nel prendere atto che "le disposizioni vigenti a livello dell'Unione e nazionale si sono rivelate insufficienti a combattere e prevenire efficacemente la violenza contro le donne e la violenza domestica" (considerando n. 5), prevede una serie di interventi – corredati da sanzioni effettive, dissuasive e proporzionate (considerando n. 28, art. 10) – che possono essere così sintetizzati:

- emanazione di specifiche fattispecie di reato (artt. 3-9 – Capo 2 della Direttiva dedicato ai "reati di sfruttamento sessuale femminile e minorile e criminalità informatica");
- punibilità delle condotte offensive poste in essere attraverso Tecnologie dell'Informazione e della Comunicazione (TIC);
- previsione di misure per la rimozione di materiale online (art. 23);
- attivazione di forme di protezione immediata e di assistenza specifica (considerando n. 38 e succ.) per evitare il rischio di intimidazione, di ritorsione e di vittimizzazione secondaria e ripetuta e, dunque, protezione della dignità e dell'integrità fisica delle vittime (considerando n. 7, artt. 14-24) nonché previsione di misure di protezione, assistenza, prevenzione e interventi precoci (art. 1 lett. c);
- attivazione di interventi mirati per prevenire e ridurre al minimo il rischio che sia commessa violenza contro le donne o violenza domestica e il rischio di recidiva (art. 37).

Con riferimento alla emanazione di specifiche figure incriminatrici la direttiva stabilisce che gli Stati membri debbano incriminare le condotte intenzionali³⁴, per le ipotesi di: mutilazioni genitali femminili (art. 3); matrimonio forzato (art. 4); condivisione non consensuale di materiale intimo o manipolato (art. 5); *stalking* online (art. 6); molestie online (art. 7); istigazione alla violenza o all'odio online (art. 8); istigazione, favoreggiamento, concorso e tentativo (art. 9).

Il Capo 2 si completa con le disposizioni relative: all'entità delle sanzioni (art. 10); alle

³³ Il considerando 17 definisce la violenza di genere nei termini di violenza diretta contro una persona a causa del suo genere, della sua identità di genere o della sua espressione di genere o che colpisce in modo sproporzionato le persone di un particolare genere. Può provocare un danno fisico, sessuale, emotivo o psicologico, o una perdita economica alla vittima. La violenza di genere è considerata una forma di discriminazione e una violazione delle libertà fondamentali della vittima e comprende la violenza nelle relazioni strette, la violenza sessuale (compresi lo stupro, l'aggressione sessuale e le molestie sessuali), la tratta di esseri umani, la schiavitù e varie forme di pratiche dannose, quali i matrimoni forzati, la mutilazione genitale femminile e i cosiddetti "reati d'onore". Le donne vittime della violenza di genere e i loro figli hanno spesso bisogno di un'assistenza e protezione speciali a motivo dell'elevato rischio di vittimizzazione secondaria e ripetuta, di intimidazione e di ritorsioni connesso a tale violenza.

³⁴ Il concetto di 'intenzionalità' viene utilizzato dal legislatore sovranazionale come mera volontà in contrapposizione alla negligenza e, quindi, non racchiude una particolare tipologia di dolo (appunto quello intenzionale); ciò per un duplice ordine di ragioni: a) l'uso del dolo intenzionale finirebbe per limitare il campo di azione dell'intervento laddove l'intera direttiva è strutturata per ampliare al massimo l'intervento sanzionatorio; b) in altre direttive (ad esempio come quella sulla tutela penale dell'ambiente, n. 2024/1203 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 aprile 2024, che sostituisce le direttive 2008/99/CE e 2009/123/CE) il concetto di "intenzionalità" racchiude anche il "nostro" dolo eventuale. Si stabilisce, infatti, che: "l'intenzione" potrebbe essere intesa come intenzione diretta a provocare il decesso di una persona o potrebbe comprendere anche una situazione in cui l'autore del reato, nonostante non volesse provocare il decesso di una persona, accetti comunque la probabilità di provocarlo, e agisca, o si astenga dall'agire, volontariamente e in violazione di un particolare obbligo, causando pertanto il decesso di una persona" (considerando 26).

circostanze aggravanti (art.11); alla giurisdizione (art. 12); alla prescrizione (art. 13).

In realtà, si tratta di condotte in linea di massima già punite dal nostro ordinamento, ora con norme specifiche altre volte con disposizioni ricavabili all'interno del codice penale, che vanno, tutt'al più, adeguate alle indicazioni della direttiva; non mancano, sotto altri profili, aspetti problematici che rendono difficoltoso il recepimento della direttiva come, ad esempio, nel caso delle 'molestie online'³⁵.

Sul piano sanzionatorio, la direttiva, oltre a chiedere sanzioni penali effettive, proporzionate e dissuasive, sollecita (art. 11) l'attivazione di una lunga serie di situazioni che possono essere previste come circostanze aggravanti dai singoli Stati.

Dagli atti sovranazionali appena richiamati discendono chiare 'indicazioni' verso l'attivazione di interventi sanzionatori; le categorie adoperate ('discriminazione', 'odio', 'prevaricazione' per definire le varie forme di violenza), però, difficilmente possono essere utilizzate nella redazione di singole fattispecie incriminatrici trattandosi di concetti ampi e sfuggenti più consoni alle scienze sociologiche che penalistiche.

7.

L'evoluzione normativa ante art. 577-bis c.p.

Il legislatore interno – come si anticipava – è intervenuto più volte per contrastare fatti di violenza contro la donna: invero, già con il d. lgs. n. 286/1998, (T.U. Imm.) all'art. 19 viene previsto il divieto di espulsione o di respingimento dello straniero verso uno Stato in cui lo straniero possa essere oggetto di persecuzione per motivi di razza, di sesso, di orientamento sessuale, di identità di genere, di lingua, di cittadinanza, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali. L'art. 18 prevede, qualora siano accertate situazioni di violenza o abuso nei confronti di uno straniero ed emerga un concreto ed attuale pericolo per la sua incolumità, come conseguenza della scelta di sottrarsi alla medesima violenza o per effetto delle dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari o del giudizio, che il Questore, con il parere favorevole dell'autorità giudiziaria procedente ovvero su proposta di quest'ultima, rilasci un permesso di soggiorno per consentire alla vittima di sottrarsi alla violenza.

Vanno ancora richiamati i successivi provvedimenti e, in particolare:

- la l. n. 154/2001 (Misure contro la violenza nelle relazioni familiari) che all'art. 1 introduce nell'ordinamento la misura cautelare dell'allontanamento dalla casa familiare;
- la l. n. 7/2006 (Disposizioni concernenti la prevenzione e il divieto delle pratiche di mutilazione genitale femminile) che introduce gli artt. 583-bis e ter c.p. e prevede: a) una serie di interventi per promuovere e sostenere attività dirette alla prevenzione, all'assistenza alle vittime e all'eliminazione delle pratiche di mutilazione genitale femminile (art. 2); b) campagne informative rivolte agli immigrati dai Paesi in cui sono effettuate le pratiche di mutilazioni degli organi sessuali femminili; c) iniziative di sensibilizzazione e corsi di informazione per le donne infibulate in stato di gravidanza, finalizzati ad una corretta preparazione al parto (art. 3);
- il d.l. n. 11/2009, (conv. con mod. dalla l. n. 38/2009) concernente misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori. L'art. 1 modifica l'art. 576 co. 1 n. 5 c.p. e aggiunge il n. 5.1 con la previsione della pena dell'ergastolo qualora l'omicidio avvenga nei casi previsti dagli articoli 572, 583-quinquies, 600-bis, 600-ter, 609-bis, 609-quater e 609-octies; la stessa pena viene stabilita per l'autore del delitto previsto dall'art. 612-bis nei confronti della stessa persona offesa. L'art.7 introduce la fattispecie delittuosa degli atti persecutori che è stata successivamente modificata prima dal d.l. 1° luglio 2013, n. 78 (conv. dalla l. n. 94/2013) portando la pena originariamente prevista da quattro a cinque anni, poi dal d.l. 14 agosto 2013, n. 93 (conv. dalla l.n. 119/2013, n. 119) che ha sostituito il

³⁵ Può essere richiamato sul punto il considerando n. 24 laddove afferma che le "molestie online (...) dovrebbero includere il fatto di attuare, in modo ripetuto o continuativo, comportamenti minacciosi nei confronti di una persona, almeno qualora tali comportamenti comportino il rischio di commettere reati tramite TIC, e se tali comportamenti *possono indurre tale persona a temere seriamente per la propria incolumità o per l'incolumità delle persone a carico* (corsivo aggiunto)". Il primo aspetto problematico che viene in evidenza è il rapporto tra la rubrica dell'art. 7 'molestie online' e i comportamenti minacciosi (lett. a) e i comportamenti minacciosi o ingiuriosi (lett. b); quasi che le molestie online siano equiparate ai due tipi di comportamento appena ricordati. Non si comprende, con i 'normali' principi che governano il diritto penale interno, l'uso della locuzione "molestie online" – utilizzata nella rubrica dell'art. 7 e nel considerando n. 24 – e i comportamenti minacciosi, trattandosi di ambiti completamente diversi; non a caso il codice penale dedica a tali fatti differenti fattispecie incriminatrici (art. 660 e art. 612 c.p.).

secondo comma prevedendo un aumento di pena e modificato il quarto comma (con la previsione della remissione della querela solo processualmente). L'attuale regime sanzionatorio da un anno a sei anni e sei mesi (in luogo del precedente da sei mesi a cinque anni) è stato disposto dall'art. 9 co. 1. n. 69/2019;

- il d.l. n. 93/2013, (conv. con mod. dalla l. n. 119/2013) c.d. 'decreto femminicidio' che (oltre ad intervenire come anticipato sulla fattispecie degli atti persecutori) inasprisce le pene per le rapine commesse su persone di età superiore ai 65 anni o in presenza di persona al di sotto dei 18 anni (art. 7 co. 2 lett. b), modifica l'art. 572 c.p. Infatti, la legge di conversione (n. 119/13, art. 1 co. 1-*bis*) abroga il secondo comma dell'art. 572 c.p. – a distanza di appena un anno dal suo inserimento *ex art.* 4 l. n. 172/12 – e modifica l'art. 61 con l'introduzione (ad opera dell'art. 1 co. 1) del nuovo numero 11-*quinqies* che così dispone: "l'avere, nei delitti non colposi contro la vita e l'incolumità individuale, contro la libertà personale nonché nel delitto di cui all'articolo 572, commesso il fatto in presenza o in danno di un minore di anni diciotto ovvero in danno di persona in stato di gravidanza". La legge interviene anche nelle ipotesi di violenza sessuale; l'art. 1 co. 1-*ter* l. n. 119/13 sostituisce, invero, il n. 5 dell'art. 600-*ter* co. 1 con la seguente disposizione: "nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni diciotto della quale il colpevole sia l'ascendente, il genitore, anche adottivo, il tutore"³⁶;
- il d. lgs. n. 80/2015 che all'art. 24 prevede norme di favore in tema di congedo di lavoro per le donne vittime di violenza di genere;
- il d. lgs. n. 212/2015, che dà attuazione della direttiva 2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato e che sostituisce la decisione quadro 2001/220/GAI;
- la l. n. 232/2016 (legge di bilancio per il 2017) che prevede, all'art. 1 co. 359, stanziamenti di fondi per iniziative contro la violenza sessuale e di genere, dei servizi territoriali, dei centri antiviolenza e dei servizi di assistenza alle donne vittime di violenza; nella stessa ottica può essere richiamata anche la legge 27 dicembre 2017, n. 205;
- la l. n. 161/2017 che, nel modificare il codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, prevede determinati strumenti preventivi per alcune categorie di soggetti [ad esempio quelli indiziati di atti persecutori (art. 1 lett. d)];
- la l. n. 4/2018 che è intervenuta, seppure indirettamente, sulla questione della violenza contro le donne, modificando l'art. 76 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia (d.p.r. n. 115/2002). L'art. 2 ha innovato l'art. 577 c.p. così stabilendo: "a) al primo comma, numero 1), dopo le parole: 'il discendente' sono aggiunte le seguenti: 'o contro il coniuge, anche legalmente separato, contro l'altra parte dell'unione civile o contro la persona legata al colpevole da relazione affettiva e con esso stabilmente convivente'; b) al secondo comma, dopo le parole: 'il coniuge' sono inserite le seguenti: 'divorziato, l'altra parte dell'unione civile, ove cessate'. Ulteriori innovazioni sono state apportate al codice di rito e al codice civile in tema sequestro conservativo, provvisorio, indegnità a succedere, ecc.;
- la l. n. 69/2019 (c.d. 'codice rosso') che ha apportato una serie di modifiche al sistema penale sostanziale, processuale, penitenziario e delle misure di prevenzione. Sul piano del diritto penale sostanziale vengono inserite nel codice penale le quattro nuove fattispecie di cui agli artt. 387-*bis*, 558-*bis*, 583-*quinqies*, art. 612-*ter* c.p. Sul terreno del diritto penale, il legislatore – in linea con i precedenti interventi – ha operato secondo un duplice orientamento: inasprimento sanzionatorio della risposta statale contro determinati fatti di violenza ed emanazione di nuove fattispecie. In tale ottica, è stato rimarcato l'ennesimo inasprimento del regime delle sanzioni che vede: a) ritoccare le cornici edittali delle fattispecie già presenti nel sistema (si consideri ad esempio l'art. 572, co. 1 c.p. che ha visto il precedente regime sanzionatorio – reclusione da uno a cinque anni – passare per effetto della l. n. 172/2012 alla pena della reclusione da tre a sette anni); b) trasformare alcune circostanze in fattispecie autonome con conseguente esclusione della possibilità di bilanciamento (come accade con il 'nuovo'

³⁶ Nell'immediatezza della riforma, per un quadro d'insieme delle innovazioni di diritto penale, nell'ambito di molteplici voci, cfr. la Relazione a cura dell'Ufficio del Massimario della Corte Suprema di Cassazione (Rel. n. III/03/2013 – Roma, 16 ottobre 2013) svolta da PISTORELLI (2013); RECCHIONE (2013); PAVICH (2013); BASILE (2013); LO MONTE (2013), ivi; sul piano processuale cfr. DE MARTINO (2013).

l'art. 583-*quinqüies* c.p. relativo alla deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso); c) emanare nuove figure delittuose; d) prevedere nuove circostanze aggravanti (ad esempio la richiamata aggravante comune di cui all'art. 61, n. 11-*quinqüies* c.p.). Accanto alle nuove fattispecie vengono previsti vari inasprimenti sanzionatori e nuove circostanze in tema di atti persecutori (art. 612-*bis* c.p.), maltrattamenti contro familiari e conviventi (art. 572 c.p.), violenza sessuale (art. 609-*bis* c.p.), atti sessuali con minorenne (art. 609-*quater* c.p.). Inoltre è stato riveduto l'art. 577 c.p. con l'estensione del campo di applicazione delle aggravanti in relazione all'omicidio commesso in costanza di relazioni personali; è stato ritoccato, infine, l'art. 165 c.p. subordinando la sospensione condizionale della pena alla partecipazione a specifici percorsi di recupero presso enti o associazioni che si occupano di prevenzione, assistenza psicologica e recupero di soggetti condannati per i reati di cui agli artt. 572, 609-*bis*, 609-*ter*, 609-*quater*, 609-*quinqüies*, 609-*octies* e 612-*bis*, 582 e 583-*quinqüies* nelle ipotesi aggravate ai sensi degli artt. 576, co. 1, nn. 2, 5, e 5.1, e 577, co. 1, n. 1, e co. 2, c.p.³⁷;

- la l. n. 238/2021 che modifica, con le disposizioni di cui all'art. 20 gli artt. 609-*ter*, *quater*, *quinqüies* e *undecies*;
- la l.n. 234/2021 (legge di bilancio per l'anno 2022) che prevede all'art. 1 co. 149 (di modifica dell'art. 5 del d.l. n. 93/2013, n. 93, poi l. n. 119/2013) una serie di interventi per prevenire, sensibilizzare, promuovere, potenziare, azioni contro la violenza nei confronti della donna;
- la l. n. 53/2022 che – come riporta l'art. 1 – è volta a garantire un flusso informativo adeguato in relazione alla cadenza ed ai contenuti della violenza contro le donne al fine di progettare adeguate politiche di prevenzione e contrasto e di assicurare un effettivo monitoraggio del fenomeno;
- la l. n. 12/2023 che istituisce una Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere, chiamata ad una serie di compiti (elencati all'art. 2), tra cui: svolgere indagini sulle reali dimensioni, condizioni, qualità e cause del femminicidio (art. lett. a); monitorare la concreta attuazione della Convenzione di Istanbul (lett. b); accertare le possibili incongruità e carenze della normativa vigente rispetto al fine di tutelare la vittima della violenza e gli eventuali minori coinvolti (lett. c); analizzare gli episodi di femminicidio, verificatisi a partire dal 2016 allo scopo di orientare l'azione di prevenzione (lett. f);
- la l. n. 122/2023 che riconosce al procuratore della Repubblica il potere di revocare, con provvedimento motivato, l'assegnazione per la trattazione del procedimento qualora il P.M. non osservi le disposizioni dell'articolo 362, co. 1-*ter*, c.p.p. In particolare, il procuratore della repubblica interviene – nei casi in cui si procede per il delitto previsto dall'art. 575 c.p., nella forma tentata, o per i delitti, consumati o tentati, previsti dagli artt. 572, 609-*bis*, 609-*ter*, 609-*quater*, 609-*quinqüies*, 609-*octies* e 612-*bis* c.p., ovvero dagli artt. 582 e 583-*quinqüies* c.p. nelle ipotesi aggravate ai sensi degli artt. 576, co. 1 nn. 2, 5 e 5.1, e 577, co. 1 n. 1 e co. 2 c.p. – se il P.M. non procede celermente ai sensi dell'art. 362, co. 1-*ter*, c.p.p. entro il termine di tre giorni dall'iscrizione della notizia di reato;
- la l. n. 168/2023, n. 168 che viene emanata per: fronteggiare l'aumento esponenziale degli omicidi di genere nel nostro Paese; rendere più efficace la protezione preventiva, rafforzando le misure contro la reiterazione dei reati a danno delle donne e inasprendo le pene nei confronti dei recidivi; ampliare la tutela, in generale, delle vittime di violenza. In particolare, l'art. 1 amplia l'ambito di applicazione della disciplina della misura di prevenzione dell'ammonimento del Questore, sia d'ufficio che su richiesta

³⁷ Lo MONTE (2021), p. 17; l'A. evidenzia, inoltre, che la legge interviene anche sul settore penitenziario modificando la l. n. 354/1975; infatti, le innovazioni concernono a) i benefici dell'assegnazione al lavoro all'esterno; b) la concessione degli stessi benefici richiede una preventiva valutazione da parte del magistrato o del tribunale di sorveglianza che riconosca la "positiva partecipazione al programma di riabilitazione specifica di cui all'art. 13-*bis*" (art. 4-*bis*, co. 1-*quinqüies*); c) l'art. 13-*bis* vede l'aggiunta del n. 1-*bis* con la previsione di percorsi di reinserimento nella società e di recupero presso enti o associazioni che si occupano di prevenzione, di assistenza psicologica e di recupero di soggetti condannati per i medesimi reati. In ordine alle misure preventive, infine, "per porre adeguati rimedi alle emergenti problematiche riguardo ai crimini riconducibili all'interno della categoria della violenza di genere", il legislatore ha modificato il Codice Antimafia (d.lgs. n. 159/ 2011) e accresciuto le possibilità di applicazione del divieto di cui all'art. 283-*ter* c.p.p. in tema di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa, con la possibilità di applicare le procedure di controllo mediante mezzi elettronici o altri strumenti tecnici di cui all'art. 275-*bis* c.p.p. (c.d. braccialetto elettronico).

della persona offesa, e degli obblighi informativi nei confronti delle vittime di violenza, a carico delle forze dell'ordine, dei presidi sanitari e delle istituzioni pubbliche, per i fatti di reato (consumati o tentati) di cui agli artt. 610, 612, secondo comma, 612-*bis*, 612-*ter*, 614, 635 c.p. Il regime sanzionatorio viene incrementato (aumento di pena fino a 1/3) qualora il fatto sia commesso nell'ambito di violenza domestica da soggetto già ammonito, anche se la persona offesa è diversa da quella per la cui tutela è stato adottato l'ammonimento, per i reati previsti dagli artt. 581, 582, 610, 612 secondo comma, 614, 635, 612-*bis*, 612-*ter*. L'ambito di applicazione delle misure a sostegno delle vittime di violenza domestica o sessuale viene ampliato ai casi di: 1) violenza privata (610 c.p.); 2) minacce aggravate (art. 612, secondo comma, c.p.); 3) violazione di domicilio (art. 614 c.p.); 4) danneggiamento (art. 635 c.p.). Le disposizioni di cui all'art. 9 elevano la pena prevista per il reato di violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa. L'art. 15 ri-modifica l'art. 165 c.p. e, dunque, ai fini della sospensione della pena occorre il superamento con esito favorevole dei percorsi di recupero da parte dei soggetti condannati per i delitti di violenza domestica e di genere, riconoscendo al giudice il compito di accertare la partecipazione e il superamento del percorso, nonché di valutare il percorso intrapreso. Più specificamente la norma dispone che nei casi di condanna per il delitto previsto dall'art. 575, nella forma tentata, o per i delitti, consumati o tentati, di cui agli artt. 572, 609-*bis*, 609-*ter*, 609-*quater*, 609-*quinqüies*, 609-*octies* e 612-*bis*, nonché agli artt. 582 e 583-*quinqüies* nelle ipotesi aggravate ai sensi degli artt. 576, co. 1 nn. 2, 5 e 5.1, e 577, co. 1 n. 1, e co. 2, la sospensione condizionale della pena è sempre subordinata alla partecipazione, con cadenza almeno bisettimanale, e al superamento con esito favorevole di specifici percorsi di recupero presso enti o associazioni che si occupano di prevenzione, assistenza psicologica e recupero di soggetti condannati per i medesimi reati, accertati e valutati dal giudice, anche in relazione alle circostanze poste a fondamento del giudizio formulato ai sensi dell'articolo 164 c.p.

8.

La legge 2 dicembre 2025, n. 181: cenni sulle innovazioni di diritto penale sostanziale.

In un tale contesto di continui ampliamenti dell'ambito del penalmente rilevante (nuove fattispecie incriminatrici, trasformazione di circostanze aggravanti in fattispecie autonome, modifiche in senso rigoroso di fattispecie precedentemente emanate, a tacere delle innovazioni apportate al sistema delle misure *ante delictum*, al codice di rito e in ambito penitenziario) corredato da un marcato inasprimento sanzionatorio anche delle figure criminose già presenti nel sistema penale – come dimostrato dall'evoluzione normativa appena richiamata – prende corpo la legge n. 181/2025 con la previsione della nuova fattispecie incriminatrice di cui all'art. 577-*bis* c.p.

Non diversamente dal passato, il provvedimento normativo da ultimo emanato interviene sul sistema penale, processuale, in materia di ordinamento penitenziario e in tema di misure cautelari.

In via di estrema sintesi e solo ai fini delle presenti riflessioni va sottolineato che, sul terreno del diritto penale sostanziale³⁸, l'art. 1 della legge n. 181/2025 – oltre ad introdurre [comma 1 lett. a) la fattispecie di femminicidio e al comma 1 lett. c) l'art. 572-*bis*³⁹] – modifica, ancora una volta, l'art. 572 inserendo: α) al comma 1 lett. b) la locuzione “ovvero non più convivente nel caso in cui l'agente e la vittima siano legati da vincoli nascenti dalla filiazione” dopo l'inciso “o comunque convivente”; β) e introducendo il seguente nuovo comma: “La pena è aumentata da un terzo alla metà quando il fatto è commesso come atto di odio o di discriminazione o di prevaricazione o come atto di controllo o possesso o dominio in quanto donna, o in relazione al rifiuto della donna di instaurare o mantenere un rapporto affettivo o come atto di limitazio-

³⁸ Sulle innovazioni apportate al codice di procedura penale cfr. LAZZERI (2025), punto 5.

³⁹ La nuova fattispecie reca: “Art. 572-*bis* (Confisca). – Nel caso di condanna, o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per il delitto previsto dall'articolo 572 è sempre ordinata la confisca dei beni, ivi compresi gli strumenti informatici o telematici o i telefoni cellulari, che risultino essere stati in tutto o in parte utilizzati per la commissione del reato”.

ne delle sue libertà individuali”.

Tale disposizione mentre si pone come elemento costitutivo della fattispecie di femminicidio viene inserita come aggravante – c.d. aggravante di genere – nel corpo degli artt. 585, 593-ter, 609-ter (dopo il n. 5-bis ma il nuovo 5-ter prevede un aumento di pena di un terzo), 612-bis e 612-ter c.p.

Le fattispecie di maltrattamenti contro familiari o conviventi, violenza sessuale, atti persecutori e diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti vedono un forte aggravamento di pena⁴⁰ se il fatto è commesso come atto di odio o di discriminazione o di prevaricazione o come atto di controllo o possesso o dominio *in quanto donna*, o in relazione al rifiuto *della donna* di instaurare o mantenere un rapporto affettivo o come atto di limitazione delle sue libertà individuali.

Una fugace riflessione sul punto va svolta: da un punto di vista fenomenologico è stato dimostrato che normalmente è la donna a subire determinati atti di violenza (si pensi ai maltrattamenti oppure agli atti persecutori o, ancora, alla divulgazione di atti sessualmente espliciti) ma ciò non porta ad escludere che vi possano essere ipotesi – seppure in numero molto inferiore – in cui sia l'uomo a subire determinati comportamenti. L'aggravamento di pena presenta profili di illegittimità costituzionale perché non si giustifica il diverso trattamento sanzionatorio quando il fatto è commesso contro la donna (in quanto tale) e non contro l'uomo.

Né, sotto questo profilo, aiuta – come si dimostrerà nel prosieguo⁴¹ – ad evitare i rischi di incostituzionalità per la disparità sanzionatoria l'inciso ‘in quanto donna’.

La previsione della confisca obbligatoria (“è sempre ordinata la confisca”) dei beni, ivi compresi gli strumenti informatici o telematici o i telefoni cellulari, che risultino essere stati in tutto o in parte utilizzati per la commissione del reato va valutata positivamente perché – senza entrare nel merito della controversa natura giuridica⁴² di un istituto “ermafrodito”⁴³ – ribadisce “l'idea che il delitto non paga”⁴⁴.

Non si comprendono, invece, le ragioni per le quali la confisca (stabilita solo “per il delitto previsto dall'articolo 572” non sia stata estesa anche alle altre fattispecie concernenti lo stesso ambito (ad es. artt. 612-bis e ter c.p.).

Il ricco quadro normativo appena descritto, seppur in via del tutto schematica, e l'evoluzione dello stesso in un arco temporale alquanto ampio, testimoniano come il settore non sia privo di figure criminose in grado di fronteggiare il fenomeno; né tanto meno possa lamentare un regime sanzionatorio poco rigoroso. Anche sul piano processuale e in ordine alle misure preventive il legislatore ha previsto ‘percorsi’ particolari: si pensi al sintagma ‘codice rosso’⁴⁵.

9.

L'introduzione dell'art. 577-bis: il lemma ‘femminicidio’.

L'introduzione della nuova figura criminosa – che sin dalle prime battute ha ricevuto serrate censure da parte della dottrina⁴⁶ (anche se non sono mancate prese di posizione favorevo-

⁴⁰ Il nuovo regime sanzionatorio in caso di stalking può raggiungere un massimo di dieci anni e dieci mesi di reclusione; in ipotesi di violenza sessuale il massimo di pena raggiunge i sedici anni di reclusione, una pena, in quest'ultimo caso, prossima a quella dell'omicidio preterintenzionale che lascia seri dubbi sul rispetto della proporzione soprattutto dopo il recente intervento della Corte cost., 18 luglio 2025, n. 113; per ulteriori considerazioni sul punto v. *infra* § 11.4.

⁴¹ V. *infra* § 11.1.

⁴² Nel porre l'accento sulla problematica natura giuridica perché vive una “complessa oscillazione, originata dal sostrato ideologico da cui prende le mosse. Esattamente quella del bene strumento, del bene provento, del bene obiettivo e dunque della ablazione come sottrazione del mezzo, come sottrazione del risultato, come sottrazione dello scopo, secondo vincoli di causalità, di derivazione, vincoli di pertinenzialità” cfr. MUSCATIELLO (2013), p. 124.

⁴³ MUCCIARELLI e PALIERO (2015), p. 247.

⁴⁴ PULITANÒ (2019), p. 1 ss.

⁴⁵ La l. n. 69/2019, come anticipato, nel modificare il codice di rito si propone di velocizzare l'instaurazione del procedimento penale per i delitti di violenza domestica e di genere e, conseguentemente, accelerare l'eventuale adozione di provvedimenti di protezione delle vittime; in proposito cfr. ALGERI (2019), p. 1363 ss.; la locuzione ‘codice rosso’, allude a un percorso preferenziale e d'urgenza per la trattazione dei procedimenti in materia di ‘violenza di genere’ al fine di una più incisiva protezione della vittima, cfr. GATTA (2019).

⁴⁶ In via di prima elencazione, con riserva di richiamare nel prosieguo le varie osservazioni, per delle prese di posizioni critiche più o meno accentuate cfr. FIANDACA (2025); DONINI (2025); MONGILLO (2025); MASSARO (2025b); DOCUMENTO (2025); GATTA (2025a); D. PULITANÒ (2025a), p. 1 ss.; BARTOLI (2025); PASINI (2025); GAMBARDILLA (2025); PESTELLI (2025); PELISSERO (2025), p. 557 ss.; ROMANO (2025); sulla “contrapposizione di approcchi” cfr. PULITANÒ (2025b).

li⁴⁷), della magistratura⁴⁸ e dell'avvocatura⁴⁹ – rappresenta il normale esito di un percorso che si snoda lungo un comune denominatore che, supportato da un crescente regime sanzionatorio improntato alla mera deterrenza, individua negli strumenti penalistici la 'consueta' (e spesso l'unica) terapia in grado di curare qualunque patologia.

Prima di soffermarci sulla struttura della nuova figura criminosa una breve considerazione va svolta, limitatamente al coteo penalistico, intorno al lemma 'femminicidio', tralasciando, pertanto, l'analisi delle implicazioni antropologiche⁵⁰ e psico-sociologiche che connotano il concetto e la sua evoluzione⁵¹, la cui nascita può farsi risalire ai primi inizi dell'800 laddove si parlava di *femicide*⁵².

In via di premessa va segnalato che il termine 'femminicidio' è stato qualificato come "una parola orrenda"⁵³ o etichettato come un "brutto neologismo" perché evoca una dimensione senza anima, meno completa, rispetto al più nobile e ricco termine 'donna', per cui sarebbe stato più appropriato il "lemma 'ginecidio'"⁵⁴.

Nella stessa ottica altra dottrina ha evidenziato l'accezione in negativo che è "connessa al carattere apparentemente autocontraddittorio del termine, che, con l'etimo femmina, rimanda a ciò che vi è di biologicamente dato nel rapporto uomo-donna, e non a ciò che vi è socialmente e culturalmente costruito, è che quando la si dice o la si sente, se ne dice o se ne sente soltanto metà, femmina, e si trascura l'altra metà, l'uccisione, dall'etimo latino "cidio" (un derivato di "càedere": uccidere)"⁵⁵.

Il termine 'femminicidio'⁵⁶ pur essendo entrato nel linguaggio comune viene scarsamente utilizzato nelle disposizioni normative sia a livello interno che sovranazionale che, normalmente, fanno riferimento alla violenza di genere, familiare o domestica.

Sul piano internazionale il lemma 'femminicidio' viene impiegato – come abbiamo visto – dal Comitato Cedaw, nel rapporto del 19 febbraio 2024 sull'Italia, che ne raccomanda l'inserimento nel codice penale come figura autonoma di reato.

A livello europeo lo si rinviene, invece:

- nella Risoluzione del Parlamento europeo dell'11 ottobre 2007 sugli assassinii di donne (femminicidi) in Messico e America Centrale e sul ruolo dell'Unione europea nella lotta contro tale fenomeno⁵⁷;

⁴⁷ Secondo PECORELLA (2025) la nuova fattispecie finisce per rafforzare la tutela delle donne rispetto a determinate forme di violenza; meno positivo, invece, il giudizio rispetto al testo di legge ritenuto "pasticciato e sovrabbondante"; MENDITTO (2025b), p. 4 ss.; DI NICOLA TRAVAGLINI (2025b), p. 27, secondo cui l'introduzione dell'art. 577-bis c.p. costituisce una misura oggettiva, positiva e ragionevole ai sensi: - dell'art. 3, co. 2 Cost.; - dell'art. 4, paragrafo 4, della Convenzione di Istanbul; - dell'art. 5 della CEDAW e dell'art. 12 della Convenzione di Istanbul che affermano esplicitamente il dovere dello Stato di "modificare le pratiche legali o consuetudinarie che favoriscono la persistenza e la tolleranza della violenza contro le donne", adottando dunque norme specifiche di genere poiché la modifica dei modelli socioculturali richiede misure appropriate. Infatti, il 19 febbraio 2024 l'VIII Rapporto sull'Italia della Cedaw ha sollecitato l'approvazione del delitto di femminicidio.

⁴⁸ PARERE ANM (2025) che sottolinea i potenziali profili di illegittimità costituzionale in riferimento al principio di tassatività-determinatezza dell'illecito penale; nello stesso senso l'Aggiornamento (2025).

⁴⁹ PARERE GIUNTA (2025).

⁵⁰ Per un'ampia indagine antropologica sul femminicidio LAGARDE Y DE LOS RIOS (2011); sul tema nell'ambito di un ampio dibattito cfr. BALDRY (2008); SPINELLI (2008); BALDRY e PORCARO e FERRARO (2011), p. 13 ss.; GINO e FREILONE e BIONDI e CECCARELLI e VEGGI e ZARA (2019), p. 131 ss.

⁵¹ Per un inquadramento del concetto di femminicidio e per la diversità dei significati che il termine evidenzia cfr. MERLI (2015), p. 443 ss.; viene evidenziato in proposito che si tratta di una parola nuova utilizzata per indicare un fenomeno vecchio, profondamente radicato nella storia, e spesso legittimato a livello culturale; un fenomeno sempre esistito, in tutte le culture, soprattutto in ambito familiare, ignorato o sottovalutato, e solo da poco percepito come intollerabile e oggetto di denuncia sociale in tutta la sua diffusione e drammaticità (la violenza contro le donne attraversa la storia come un fenomeno carsico, che talvolta sparisce e talaltra emerge visibile, ed è divenuto visibile in Europa a partire dagli anni '70-'80, p. 447). Sul concetto di femminicidio che si estende al di là della definizione giuridica di assassinio ed include quelle situazioni in cui la morte della donna rappresenta l'esito e/o la conseguenza di atteggiamenti o pratiche sociali misogine oppure la forma più violenta di comportamento sessista, tale da essere riconosciuto come una brutale espressione di odio verso le donne, cfr. RADFORD e RUSSELL (1992).

⁵² CORRY (1801), p. 60, "This species of delinquency may be denominated femicide; for the monster who betrayed a credulous virgin, and configns her to infamy, is in reality a most relentless murderer".

⁵³ MERZAGORA (2020), p. 55.

⁵⁴ LO MONTE (2013), p. 4.

⁵⁵ MERLI (2015), p. 444.

⁵⁶ Sul femminicidio quale fenomeno sociale profondamente radicato pressoché in ogni parte del mondo, le cui forme di manifestazione sovente sono connotate da specificità culturali tali da renderlo pervasivo e proteiforme cfr. CORN (2025) p. 1.

⁵⁷ Al considerando E) viene affermato che: "il termine "femminicidio" deriva dalla definizione di violenza contro le donne stabilita all'art. 1 della Convenzione di Belém do Pará quale qualsiasi atto o comportamento basato sul genere che causi morte, danni o sofferenze fisiche, sessuali o psicologiche alla donna, sia nell'ambito pubblico che in quello privato e che la sua punizione ed eliminazione rappresentano un obbligo e devono costituire una priorità per qualsiasi stato di diritto". Al considerando M) si afferma che nella lotta contro il femminicidio e l'impunità si devono prendere in considerazione il rafforzamento delle misure di prevenzione, l'eliminazione di qualsiasi discriminazione a

- nella Relazione annuale sui diritti umani nel mondo nel 2010 e la politica dell'Unione europea in materia, comprese le conseguenze per la politica strategica dell'UE in materia di diritti umani⁵⁸;
- nella Risoluzione del Parlamento europeo del 28 novembre 2019 sull'adesione dell'UE alla Convenzione di Istanbul e altre misure per combattere la violenza di genere [2019/2855(RSP)] ove si afferma che "il fenomeno del femminicidio in Europa, (...) rappresenta la forma più estrema di violenza contro le donne" (considerando V-1)⁵⁹.

La richiamata direttiva del 2024 non utilizza il termine nell'articolato ma una sola volta nel considerando 9 ove si asserisce che nella definizione di violenza contro le donne rientrano infine alcuni reati previsti dagli ordinamenti nazionali. Si pensi ad esempio al femminicidio, allo stupro, alle molestie sessuali, all'abuso sessuale, allo stalking, ai matrimoni precoci, all'aborto forzato, alla sterilizzazione forzata e a diverse forme di violenza online, come le molestie sessuali online e il cyberbullismo. Tale 'silenzio', è stato evidenziato, non va interpretato come una svista, bensì come un'assenza di condivisione circa la necessità di prevedere questa condotta delittuosa come una fattispecie autonoma di reato⁶⁰.

Lo stesso può dirsi a livello interno ove il d.l. n. 93/13 (poi l. n. 119/2013) pur essendo stato etichettato come decreto-femminicidio non impiega il termine nelle varie disposizioni. Né qualche esplicito richiamo si rinviene nel c.d. codice rosso (l. n. 69/2019) nonostante si tratti di normativa appositamente emanata a tutela delle vittime di violenza domestica e di genere.

Il termine viene impiegato nel d.d.l. 764 S (4 gennaio 2016), poi non trasformato in legge, che prevedeva di inserire l'art. 613-*bis* (rubricato 'Reato di femminicidio') costruito come circostanza aggravante nonostante la rubrica riportasse 'reato'⁶¹.

Un riferimento al femminicidio si aveva anche nel d.d.l. n. 2424 S (26 maggio 2016)⁶² recante: "Modifiche al codice civile e al codice di procedura penale in materia di indegnità a succedere, in particolare sulla esclusione dalla successione dell'autore di omicidio nei confronti del coniuge e femminicidio".

Allo stesso modo il d.d.l. n. 2434 S (19 marzo 2018) concernente "Disposizioni per contrastare la discriminazione di genere e per la prevenzione ed il contrasto al femminicidio" richiama il 'femminicidio' solo nella rubrica del disegno di legge. Con tale disegno di legge venivano previste delle modifiche al codice penale (con l'introduzione di un nuovo art. 610-*bis*)⁶³ e al codice di rito e tutta una serie di misure promozionali e campagne di sensibilizzazione per fronteggiare la "discriminazione di genere" definita nei termini di "distinzione o limitazione basata sul sesso, o sull'orientamento di genere, che ha lo scopo o l'effetto di compromettere o

livello legislativo, l'agevolazione delle denunce e le misure di protezione delle denunciati, nonché il rafforzamento del sistema giudiziario e delle procedure giudiziarie.

⁵⁸ Al punto F-9 viene evidenziata la viva preoccupazione per l'aumento della violenza fondata sul genere in numerose parti del mondo, che rappresenta uno dei sintomi della crisi mondiale, e in particolare per la crescente incidenza di femminicidi (omicidi di donne e ragazze) in alcuni paesi dell'America latina, i quali si verificano su uno sfondo di violenza generalizzata e di discriminazione strutturale; condanna energeticamente tutte le forme di violenza fondata sul genere e il delitto aberrante di femminicidio.

⁵⁹ Al considerando E) si definisce il femminicidio come "la morte violenta di una donna per motivi di genere, che avvenga nell'ambito della famiglia, di un'unione domestica o di qualsiasi altra relazione interpersonale, nella comunità, a opera di qualsiasi individuo, o quando è perpetrata o tollerata dallo Stato o da suoi agenti, per azione o omissione".

⁶⁰ CORN (2025), p. 5.

⁶¹ "Art. 613-bis. - (Reato di femminicidio). - La pena è aumentata da un terzo fino alla metà se i reati previsti dagli articoli 575, 581, 582, 584, 586, 594, 595, 600, 600-bis, 600-ter, 601, 605, 609-bis, 609 quater, 609-quinquies, 609-octies, 609-undecies, 610, 612, 612-bis e 613, commessi a danno di donne, sono tali da provocare danni o sofferenze di natura fisica, sessuale psicologica o economica, ivi compresi quegli atti idonei a creare la coercizione o la privazione della libertà". Nei lavori parlamentari viene affermata la necessità di "creare un deterrente per una serie di condotte che merita tutela da parte dell'ordinamento penale, è necessario non prevedere semplicemente una specifica aggravante per il reato di omicidio nei confronti delle donne (cosiddetto 'femminicidio'), ma un'aggravante da inserire nel titolo XII del codice penale (delitti contro la persona). Così facendo si prevederebbe una specifica aggravante ogni volta che un soggetto commetta reati di 'violenza' rivolti contro una donna tali da determinarne danni o sofferenze di natura fisica, sessuale, psicologica od economica, oppure idonei a creare la coercizione o la privazione della libertà di vita, pubblica o privata" in <https://www.senato.it>.

⁶² Il d.d.l. prevedeva di modificare il codice civile inserendo con l'art.1 (*Modifica al codice civile in materia di indegnità a succedere*) il seguente: "Art. 463-*bis*. - (*Casi di sospensione dalla successione ereditaria*). -- 1. È sospeso dalla successione il coniuge o la parte dell'unione civile, indagato per omicidio volontario o tentato nei confronti dell'altro coniuge o dell'altra parte dell'unione civile, fino al decreto di archiviazione o alla sentenza definitiva di proscioglimento. In tali casi il tribunale del circondario in cui si è aperta la successione, su istanza delle parti o anche d'ufficio, nomina un curatore dell'eredità". Con l'art. 2 (*Modifiche al codice di procedura penale in materia di indegnità*) si voleva innovare il codice di procedura penale inserendo il seguente: "Art. 533-*bis*. - (*Indegnità a succedere*). - 1. Quando pronuncia sentenza di condanna per una delle ipotesi previste dall'articolo 463-*bis* del codice civile, il giudice dichiara l'indegnità a succedere". 2. Al comma 1-*bis* dell'articolo 444 del codice di procedura penale, dopo le parole: '51, commi 3-*bis* e 3-*quater*,' sono inserite le seguenti: "le fattispecie di cui all'articolo 463-*bis* del codice civile".

⁶³ "Art 610-bis. - (Violenza psicologica). - Chiunque con violenza o minaccia compromette seriamente l'integrità psicologica di una persona è punito con la reclusione da uno a cinque anni. Se la condotta è riconducibile a taluno dei delitti di cui all'articolo 572 la pena è aumentata".

annullare il riconoscimento, il godimento o l'esercizio da parte della persona dei diritti umani e delle libertà fondamentali" (art. 1 co. 2 lett. c).

10.

La nuova fattispecie: gli aspetti problematici.

La nuova fattispecie da un punto di vista strutturale presenta, accanto ad alcuni aspetti lineari, non pochi profili di complessa soluzione.

In ordine alla *ratio* va segnalato che il legislatore attraverso la nuova fattispecie incriminatrice di cui all'art. 577-*bis* c.p., rubricata "Femminicidio" – collocata nel Titolo XII (Dei delitti contro la persona), Capo I (Dei delitti contro la vita e l'incolumità individuale) – si prefigge di approntare "un intervento ampio e sistematico per rispondere alle esigenze di tutela contro il fenomeno di drammatica attualità delle condotte e manifestazioni di prevaricazione e violenza commesse nei confronti delle donne"⁶⁴. Ragioni sistematiche consigliavano, a nostro avviso, che la nuova fattispecie fosse collocata non dopo le circostanze aggravanti dell'omicidio (artt. 576 e 577) ma dopo l'art. 575 in quanto il femminicidio si connota per essere una fattispecie speciale rispetto all'omicidio comune e non una circostanza aggravante dello stesso⁶⁵.

Gli eventuali dubbi se fattispecie autonoma o circostanza aggravante non hanno ragione d'essere perché dai lavori parlamentari (il titolo del d.d.l. S. 1433 reca infatti: "Introduzione del delitto di femminicidio") si ricava che il legislatore ha inteso colmare una lacuna dell'ordinamento prevedendo una autonoma figura criminosa di femminicidio. Inoltre, nel Dossier A.C. 2528 si legge (nel commento dell'art. 1 co.1 lett. a), rubricato 'Introduzione del reato di femminicidio'): "Nel dettaglio si introduce una fattispecie specifica di omicidio, volta a sanzionare con la pena dell'ergastolo chiunque cagioni la morte di una donna".

In particolare, viene segnalato che la tipizzazione del femminicidio è ritenuta di prioritaria importanza, in quanto punta a proteggere la donna indipendentemente dall'esistenza di vincoli familiari, all'interno di ogni rapporto affettivo, anche non formalizzato, distinguendo così gli omicidi che maturano nell'ambito delle relazioni diseguali di potere tra uomini e donne. Inoltre, vengono colpite determinate condotte che intendono discriminare la donna in quanto tale o sono compiute con odio nei confronti della stessa e quando, altresì, si tratta di comportamenti che sono finalizzati a reprimere i diritti, le libertà e le espressioni della personalità di una persona perché appartenente al genere femminile⁶⁶.

Il legislatore, dunque, non opta per una specifica categoria di violenza nei confronti della donna (domestica o familiare, di genere, discriminatoria) ma estende l'intervento sanzionatorio a qualunque forma o tipologia della stessa; si tratta, pertanto, di una sorta di omicidio – già disciplinato dall'art. 575 c.p. – al 'femminile' per la presenza di specifici motivi.

Non diversamente, la fattispecie incriminatrice di cui all'art. 577-*bis* c.p. non pone alcun problema in relazione all'individuazione del soggetto attivo trattandosi di un reato comune

⁶⁴ Comunicato stampa del Consiglio dei Ministri n. 117 – Introduzione del delitto di femminicidio nel codice penale in (7 marzo 2025) <https://www.governo.it>.

⁶⁵ Non è questa la sede per approfondire la questione, assai controversa, concernente la distinzione tra circostanza (aggravante o attenuante) e fattispecie autonoma come si ricava dagli artt. 61 ("Aggravano il reato, quando non ne sono elementi costitutivi o circostanze aggravanti speciali"), 62 ("Attenuano il reato, quando non ne sono elementi costitutivi o circostanze attenuanti speciali") e 84 co. 1 c.p. ("Le disposizioni degli articoli precedenti non si applicano quando la legge considera come elementi costitutivi, o come circostanze aggravanti di un solo reato, fatti che costituirebbero, per se stessi, reato"). Si tratta di un problema "tanto controverso quanto carico di implicazioni" (MARINUCCI e DOLCINI e GATTA, (2021), p. 634) dommatiche e politico-criminali, con ovvie ricadute sul piano applicativo (le circostanze, com'è noto, hanno un particolare regime in tema di elemento soggettivo, di concorso e sotto il profilo processuale della contestazione all'imputato) (MANTOVANI e FLORA (2025), p. 463 e p. 390 ss.); ulteriori conseguenze si hanno sul piano del momento consumativo, della prescrizione, del concorso di persone e dell'applicabilità della legge penale italiana; questione ancor più complessa è la qualificazione in termini autonomi o essenziali dei reati aggravati dall'evento (PADOVANI (2019), p. 303). È appena il caso di evidenziare che il legislatore, spesso, attraverso una tecnica di normazione "non soddisfacente" (PULITANÒ (2023), p. 327), prevede "fattispecie ostinatamente dubbie" (BARTOLI (2003), p. 306; BASILE (2011), p. 40, con ampia nota bibliografica a cui si rinvia), con il risultato che lo stesso fatto materiale possa essere considerato ora come elemento costitutivo ora come circostanza del reato, senza fornire alcun criterio probante, ma una pluralità di "indicazioni ambigue meramente indizianti che si prestano a interpretazioni equivocate" (PALAZZO (2017), p. 517), e che non sempre conducono "a soluzioni sistematiche del tutto univoche e incontrovertibili" (DE FRANCESCO (2013), p. 8). Da qui la conclusione che qualunque impostazione adottata "non sfugge alla censura di circolo vizioso" (PULITANÒ (2023), p. 326). Viene così rimesso all'attività ermeneutica stabilire quando si è in presenza dell'uno o dell'altra – vale a dire, quando l'esistenza di particolari circostanze del fatto dia luogo "a un'autonoma fattispecie criminosa, che è quanto dire un diverso titolo di reato" (FIORE e FIORE (2023), p. 480) – laddove la risoluzione del problema involge scelte di fondo in ordine alla rilevanza edittale di una determinata figura criminosa e alla sua dimensione offensiva.

⁶⁶ A.S. 1433 - Senato della Repubblica (A.C. 2528 Camera dei Deputati): "Introduzione del delitto di femminicidio e altri interventi normativi per il contrasto alla violenza nei confronti delle donne e per la tutela delle vittime". Nota di lettura n. 239, in <https://www.senato.it>.

che si apre con il classico ‘chiunque’.

Anche l’individuazione del bene giuridico salvaguardato dalla nuova figura delittuosa non desta problemi di sorta risultando facilmente individuabile, non diversamente dall’art. 575 c.p., nella salvaguardia della vita tutelata, a norma dell’art. 32 Cost., innanzitutto come diritto individuale, supremo e personalissimo, e altresì, in termini rafforzati e non antitetici, come interesse della collettività⁶⁷; la distruzione del bene vita determina la natura di reato di danno del femminicidio.

Parafrasando un illustre Maestro, quando commenta la figura dell’omicidio di cui all’art. 575 c.p., l’oggetto materiale va individuato nella donna e l’evento è rappresentato dalla morte della ‘donna’, vale a dire la c.d. morte clinica che si verifica con la perdita, totale e irreversibile, della capacità dell’organismo di mantenere autonomamente la propria unità funzionale, coincidente con la c.d. morte encefalica; nemmeno l’accertamento del nesso causale (naturalistico in caso di azione e normativo in caso di omissione) tra condotta ed evento presenta delle difficoltà una volta chiarita la portata della condotta⁶⁸.

Trattandosi di reato ad evento naturalistico alcuna difficoltà si rinviene nell’ammissibilità del tentativo (attivo o omissivo) e conseguentemente della desistenza e del recesso attivo.

11. I profili oscuri: l’individuazione del soggetto passivo.

Lo stesso non può dirsi, però, in ordine all’individuazione del soggetto passivo, titolare del bene della vita; le questioni, invero, attengono non tanto all’individuazione della ‘donna’⁶⁹ in quanto *cisgender* ma alla categoria *transgender* o transessuale.

Il concetto di donna, associato a quello di femminicidio che compare nella rubrica, è stato evidenziato, fa pensare ad una nozione fondata sul sesso biologico⁷⁰.

È stato rilevato in proposito che spetterà alla giurisprudenza delineare i contorni della fattispecie, pur se “deve tenersi conto del dato anagrafico del sesso, sicché solo in presenza di una persona di sesso femminile (‘donna’), eventualmente risultante tale all’esito del procedimento previsto dalla l. n. 164/1982 che disciplina, appunto, la ‘rettificazione dell’attribuzione del sesso’”⁷¹.

Restano fuori dalla portata della fattispecie, pertanto, tutte quelle figure che non rientrano nei parametri normativi (l.n.164/1982) oppure si trovano in uno stadio di transizione di genere (terapie ormonali e interventi chirurgici da uomo a donna) in via di completamento.

Paradossalmente la norma finisce per discriminare quelle persone nei cui confronti il fatto è commesso “come atto di odio o di discriminazione o di prevaricazione” e che già vivono una disforia di genere⁷² le quali, pur ‘vivendosi’ donne, stanno attraversando quella fase (spesso non breve) di ‘trasformazione’ biologica-identitaria non ancora compiuta⁷³. Alla luce del principio di legalità in materia penale e del divieto di analogia *in malam partem*, dunque, la nuova fattispecie non potrebbe applicarsi in caso di uccisione di una persona che non sia biologicamente donna “ma che *si senta e sia percepita* dall’autore come donna, e che sia uccisa proprio in quanto tale. Se anche poi si dovesse accogliere per via interpretativa

⁶⁷ MANTOVANI (2022), p. 100.

⁶⁸ MANTOVANI (2022), p. 101.

⁶⁹ Il riferimento alla ‘donna’ come persona offesa, è stato rimarcato, di per sé consente di ritenere la rispondenza al principio di uguaglianza, in considerazione dei successivi richiami alla specificità della condotta omicidiaria ancorata alla sola appartenenza al genere femminile che, in quanto tale, è ritenuto di particolare offensività da MENDITTO (2025a).

⁷⁰ GATTA (2025a).

⁷¹ MENDITTO (2025b) p. 16; di diverso avviso il PARERE ANM (2025), secondo cui il concetto di donna appare indeterminato, alludendo semplicemente al genere femminile, peraltro non tenendo conto di quanto già previsto in materia di rettificazione di attribuzione di sesso dalla legge n. 164/1982 e al nuovo concetto di identità sessuale come delineato anche attraverso le sentenze della Corte Costituzionale.

⁷² Secondo il DSM-5-Tr (2022), p. 511, la disforia di genere “si riferisce alla sofferenza che può accompagnare l’incongruenza tra il genere vissuto o espresso e il genere assegnato”.

⁷³ Può essere richiamata in proposito la decisione della Corte costituzionale (sentenza 5 novembre 2015, n. 221) in quando afferma che la legge n. 164/1982 accoglie un concetto di identità sessuale nuovo e diverso rispetto al passato, nel senso che ai fini di una tale identificazione viene conferito rilievo non più esclusivamente agli organi genitali esterni, quali accertati al momento della nascita ovvero ‘naturalmente’ evolutisi, “sia pure con l’ausilio di appropriate terapie medico-chirurgiche, ma anche ad elementi di carattere psicologico e sociale”; nello stesso senso cfr. Id., sentenza 13 luglio 2017 n. 180, ivi, con nota di GUARINI (2018), secondo la quale agli effetti della rettificazione è necessario, e sufficiente, l’accertamento dell’intervenuta oggettiva transizione dell’identità di genere, emersa nel percorso seguito dalla persona interessata, potendo questo percorso compiersi già mediante trattamenti ormonali e sostegno psicologico-comportamentale, quindi anche senza un intervento di adeguamento chirurgico; ugualmente, più di recente, Id., sentenza 3 luglio 2024, n. 143, ivi.

un concetto normativo (e non descrittivo) di “donna”, ne resterebbero comunque escluse le persone *transgender* in fase di transizione”⁷⁴.

La lacuna non appare di poco momento perché possono restare coinvolte persone che già vivono momenti di forte stress o ansia e per tali ragioni si sottopongono a trattamenti di psicoterapia cognitivo-comportamentale, anche prodromici a terapie di affermazione di genere o interventi di chirurgia di genere, con il rischio di ‘sentirsi’ ulteriormente discriminate dal legislatore.

11.1. *La condotta punibile.*

L’aspetto di maggiore problematicità si rinviene, però, nell’individuazione della condotta; la norma punisce il fatto commesso:

‘come atto’ di odio o di discriminazione o di prevaricazione o

‘come atto’ di controllo o possesso o dominio in quanto donna, o in relazione al rifiuto della donna di instaurare o mantenere un rapporto affettivo o

‘come atto’ di limitazione delle sue libertà individuali.

L’inciso ‘come atto’⁷⁵ (non a caso ripetuto ben tre volte) fa sì che possano distinguersi, all’interno della fattispecie, tre diversi ambiti caratterizzati da specifiche modalità che qualificano la struttura della fattispecie incriminatrice.

La locuzione ‘come atto’, ponendosi in termini di *complemento predicativo del soggetto*, va a connotare la condotta; aggiunge, cioè, qualcosa all’azione subita dal soggetto e completa (specificando) la portata del verbo commettere: è come se la disposizione affermasse ‘cagiona con odio’ la morte di una donna. La locuzione ‘come atto di’ finisce per esplicitare l’atto del cagionare.

L’uso della disgiuntiva ‘o’ fa sì che le condotte siano alternative e che la fattispecie sia collocabile all’interno della categoria dei reati cd. a norma mista alternativa o norma a più fattispecie, essendo unica la norma incriminatrice e, quindi, unico il reato con la conseguenza che lo stesso possa essere commesso con condotte fungibili⁷⁶.

La norma sembra descrivere una sorta di manifesto psico-antropologico⁷⁷ più che una fattispecie incriminatrice rispettosa del principio di legalità (sub specie tassatività-determinatezza dell’illecito penale⁷⁸) da cui discendono evidenti difficoltà nella fase applicativa⁷⁹.

Invero, spetterà al giudice stabilire se la condotta posta in essere dall’agente era corroborata da ‘odio’, da ‘discriminazione’, da ‘prevaricazione’ verso la vittima “in quanto

⁷⁴ GATTA (2025a).

⁷⁵ Sulla portata del sintagma ‘come atto’ v. *infra* § 11.2.

⁷⁶ MANTOVANI e FLORA (2025), p. 463.

⁷⁷ Critiche sul piano della tassatività del precetto e quello correlato della verificabilità processuale, con riferimento all’espressione contenuta nel disegno di legge – ‘atti di discriminazione o di odio verso la vittima in quanto donna’ – che introduce nel diritto penale categorie di natura eminentemente socio-psicologica, difficili da circoscrivere con la chiarezza richiesta dal principio di legalità e ancora più refrattari alla verifica probatoria secondo i canoni del processo penale, solleva MONGILLO (2025), p. 8.

⁷⁸ Come già posto in risalto, seppure in tutt’altro settore, la fattispecie incriminatrice, così come formulata, potrà resistere al vaglio di costituzionalità solo in virtù dell’orientamento ‘conservativo’ della Corte costituzionale sul ‘diritto vivente’ che, in definitiva, lascia all’interpretazione uniforme e costante della giurisprudenza, in particolare di legittimità, il compito – che dovrebbe essere del legislatore – di descrivere in termini chiari e precisi le singole fattispecie criminose, da PATRONO (2016), p. 10. In effetti va segnalata una sorta di ritrosia della Corte costituzionale ad intervenire sui profili di indeterminatezza del tipo criminoso; è stato affermato (Corte cost., 18 dicembre 2003-13 gennaio 2004, n. 5) che la verifica del rispetto del principio di determinatezza va condotta non già valutando isolatamente il singolo elemento descrittivo dell’illecito, ma raccordandolo con gli altri elementi costitutivi della fattispecie e con la disciplina in cui questa si inserisce. L’inclusione nella formula descrittiva dell’illecito penale di espressioni sommarie, di vocaboli polisensivi ovvero di clausole generali o concetti elastici, non comporta un *vulnus* del parametro costituzionale evocato, quando la descrizione complessiva del fatto incriminato consenta comunque al giudice – avuto riguardo alle finalità per seguite dall’incriminazione ed al più ampio contesto ordinamentale in cui essa si colloca – di stabilire il significato di tale elemento, mediante un’operazione interpretativa non esorbitante dall’ordinario compito a lui affidato. È rispettato il principio di legalità quando la descrizione normativa consente di esprimere un giudizio di corrispondenza della fattispecie concreta alla fattispecie astratta, sorretto da un fondamento ermeneutico controllabile; e, correlativamente, permetta al destinatario della norma di avere una percezione sufficientemente chiara ed immediata del relativo valore precettivo (Corte cost., 6 febbraio 1995, n. 34; 12 gennaio 1995, n. 31; 25 marzo 1993, n. 122). In tal modo – è stato specificato in una successiva decisione (Corte cost., 18 agosto 2008, n. 327) – risultano soddisfatti i due obiettivi fondamentali sottesi al principio di determinatezza: obiettivi consistenti per un verso, nell’evitare che, in contrasto con il principio della divisione dei poteri e con la riserva assoluta di legge in materia penale, il giudice assuma un ruolo creativo, individuando, in luogo del legislatore, i confini tra lecito e illecito; e, per un altro verso, nel garantire la libera autodeterminazione individuale, permettendo al destinatario della norma penale di apprezzare a priori le conseguenze giuridico-penali della propria condotta.

⁷⁹ Evidenzia le carenze sotto il profilo della determinatezza e dell’afferrabilità processuale il DOCUMENTO (2025).

donna”. Tralasciando l’approfondimento etimologico dei termini, si tratta di ‘entità’ che appartengono al foro interno delle persone e, in quanto tali, di difficile dimostrazione nel processo⁸⁰.

L’inciso ‘in quanto donna’ presenta oggettive difficoltà sul piano dell’accertamento; è stato segnalato, infatti, che “non è agevole ipotizzare – o comunque dimostrare oltre ogni ragionevole dubbio in un processo penale – che un uomo uccida una donna per il solo fatto di essere donna”⁸¹.

Allo stesso modo i concetti di ‘controllo’, ‘possesso’, ‘dominio’ (che sembrano essere posti in una logica ascendente, dalla situazione meno grave a quella più grave) sono privi di qualunque connotazione oggettiva soprattutto quando l’omicidio non è il frutto di un ‘percorso’ finalizzato al controllo (o al possesso oppure al dominio) ma scaturisce da improvvise convinzioni o determinazioni dell’agente. In altri termini, se l’omicidio avvenisse dopo una serie di atti posti in essere dal partner funzionali a ‘controllare’ la vittima (si pensi ad esempio a colui che impone o vieta, in un dato arco temporale, determinati comportamenti alla vittima) la prova diventerebbe meno complessa rispetto al fatto commesso in assenza di tali ‘segnali’.

Il compito che attende il giudice, dunque, non è tra i più semplici dovendo dimostrare ai fini della sussistenza della tipicità del fatto che il comportamento dell’agente sia stato posto in essere con odio, discriminazione, ecc. trovando applicazione, altrimenti, l’art. 575 c.p. per effetto della clausola di riserva di cui al secondo alinea del comma 1 dell’art. 577-*bis* c.p. L’atto di discriminazione o di odio verso la persona offesa, è stato evidenziato, “posto alla base del femminicidio, trasforma il giudice in un palombaro dell’animo umano, chiamandolo a un accertamento impossibile o arbitrario”⁸².

Sotto questo specifico profilo va tenuto nel debito conto che per come è formulata la condotta dall’art. 577-*bis* – descrivendo una norma mista alternativa – non rilevano le differenti modalità di realizzazione del fatto essendo fungibili tra loro e, quindi, il reato può venire ad esistenza indifferentemente con una o più condotte tipizzate dalla norma⁸³. Nel caso di specie, dunque, è indifferente stabilire se il ‘femminicidio’ sia stato commesso con odio oppure per discriminazione o, ancora, per prevaricazione evitando, così, al giudice di operare difficoltosi distinguo tra i concetti stessi.

Allo stesso modo ininfluyente si presenta la valutazione da parte del giudice delle diverse caratteristiche dei fatti commessi o della gravità degli stessi con riguardo al controllo, al possesso o al dominio; distinzione che normalmente rileva ai fini della commisurazione della pena⁸⁴ ma non nel caso di femminicidio per la previsione della pena dell’ergastolo per tutte le diverse condotte.

I concetti di ‘possesso’ e ‘dominio’ (in particolare il secondo) non pare siano molto distanti da quel “totale stato di soggezione” di cui all’art. 603 c.p. poi, com’è noto, dichiarato costituzionalmente illegittimo con la sentenza 9 aprile 1981, n. 96.

Lo stato di dominio (non rilevano le modalità di instaurazione e cioè se sul piano psichico o fisico e più verosimilmente attraverso entrambe le modalità) ha molti punti in comune con il “ridurre la vittima da persona capace a persona in totale stato di soggezione. Questo totale stato di soggezione (...) annienterebbe il determinismo della vittima sostituendo il determinismo del plagiante a quello del plagiato in guisa da ridurre questo ultimo nello stato di cosa che pensa e agisce come pensa e agisce il plagiante. In altre parole, sarebbe il plagiante a formare la volontà sua e del plagiato, questi essendo solo un mezzo fisico per compiere

⁸⁰ Rimarca alcune ambiguità semantiche presenti nella fattispecie (si pensi alla “motivazione di genere” o all’“odio/discriminazione”) che aprono la strada a letture giurisprudenziali disomogenee e potenzialmente arbitrarie MONGILLO (2025), p. 10. Per un diverso ordine di idee cfr. MENDITTO, (2025a), cit., laddove afferma che la formula ‘il fatto è commesso come atto di discriminazione o di odio verso la persona offesa in quanto donna’, appare tipizzante perché richiama nozioni note al diritto penale (ad esempio, art. 604-*bis* c.p.); nella stessa ottica cfr. DI NICOLA TRAVAGLINI (2025b), p. 30, quando sostiene che lo specifico movente soggettivo dell’autore può essere provato facilmente per ogni delitto ed evincibile dalla sua stessa dinamica. In ordine al richiamo della fattispecie in tema di “Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa” (604-*bis* c.p.) è stato evidenziato (PARERE ANM (2025), p. 2) che la fattispecie prevede, però, un reato di pericolo e di mera condotta che si inserisce in un contesto ben delineato. Con riferimento al reato di nuovo conio, invece, gli atti di discriminazione e di odio della donna in quanto donna divengono indeterminati ed incerti. Sulle “componenti meramente soggettive, psicologiche, di difficile accertamento e differenziazione” cfr. BARTOLI (2025), p. 14.

⁸¹ MONGILLO (2025), p. 10; la locuzione ‘in quanto donna’ è stata ritenuta, invece, “espressione che appare definita e comprensibile perché ancorata alle fonti sovranazionali” da MENDITTO (2025a).

⁸² PUGIOTTO (2025).

⁸³ In giurisprudenza cfr. Cass. pen., sez. II, 17 dicembre 2013, n. 1856, Unipol.

⁸⁴ MARINUCCI e DOLCINI e GATTA (2021), p. 610.

le attività volute dal plagiante”⁸⁵.

Le considerazioni svolte dalla Corte costituzionale (punto 14) a proposito dell’art. 603 c.p. ben si attagliano anche al concetto di ‘dominio’ e potrebbero portare alle stesse conclusioni registrate in tema di incostituzionalità della fattispecie di plagio. Lo stato di ‘dominio’ non sembra essere molto distante dal concetto di plagio anche sul piano della accertabilità; la Corte nella richiamata sentenza ha affermato che si tratta di “un’ipotesi non verificabile nella sua effettuazione e nel suo risultato non essendo né individuabili né accertabili le attività che potrebbero concretamente esplicarsi per ridurre una persona in totale stato di soggezione, né come sarebbe oggettivamente qualificabile questo stato, la cui totalità, legislativamente dichiarata, non è mai stata giudizialmente accertata”.

Non diversamente le altre formule utilizzate dal legislatore in ordine alla condotta punita non sono meno problematiche; il comportamento sanzionato consiste nel fatto di uccidere la vittima perché si è rifiutata “di instaurare o mantenere un rapporto affettivo o come atto di limitazione delle sue libertà individuali”.

Due questioni solleva a nostro avviso la locuzione appena richiamata: la prima attiene all’individuazione del ‘rapporto affettivo’ (atteso che i termini ‘instaurare’ e “mantenere” attengono all’inizio (costituire, fondare, istituire, avviare) e alla continuazione (conservazione, rimanere in essere, permanere, persistere, restare) dello stesso; la seconda concerne l’individuazione dell’ambito di operatività della formula ‘come atto di limitazione delle sue libertà individuali’.

Il ‘rapporto affettivo’ sembra richiamare la ‘relazione affettiva’ utilizzata dal legislatore in tema di atti persecutori, verso la quale, una parte della dottrina ha sollevato censure di indeterminatezza perché la norma finisce per affidare al magistero penale l’individuazione della portata della locuzione. Il concetto di ‘relazione affettiva’, utilizzato nella fattispecie di cui all’art. 612-*bis* c.p., secondo questa impostazione, include qualunque tipo di rapporto affettivo, anche di tipo amicale, e se tutto ciò può essere valutato – nell’ottica repressiva della norma – addirittura in termini positivi nella misura in cui amplia la portata della fattispecie, indirizzandosi verso qualunque persona, resta irrisolto il problema di stabilire quando si ha una ‘relazione affettiva’⁸⁶.

L’espressione “come atto di limitazione delle sue libertà individuali” rappresenta una formula di chiusura e, dunque, chiamata a sanzionare tutto ciò che non rientri nelle ipotesi previste dalle altre condotte ampliando così la portata del tipo criminoso fino a reprimere qualunque fatto in grado di limitare la libertà della donna.

11.2. *(segue) elemento psicologico e movente nel femminicidio.*

La particolare formulazione della nuova fattispecie solleva non poche questioni interpretative in ordine all’elemento psicologico.

Ai fini della corretta individuazione del dolo occorre tenere presente che “l’elemento autenticamente oggettivo, che si tratti di donna, non esprime in realtà alcun significato, costituendo piuttosto l’aggancio per attribuire rilevanza alla dimensione soggettiva psico-motivazionale dell’autore, che invece è determinante”. Secondo questa ricostruzione non si è potuto attribuire rilevanza alla donna in termini oggettivi perché “la fattispecie sarebbe stata affetta da irragionevolezza per violazione del principio di eguaglianza, determinando un trattamento ‘di favore’ della donna ‘in quanto donna’ senza che possa trovare alcuna giustificazione. Insomma, dalla formulazione emerge come si tratti di un reato nella sostanza riconducibile al paradigma dei reati discriminatori o di odio, un paradigma che concentra il disvalore più che sul lato dell’offesa oggettiva sull’autore”⁸⁷.

⁸⁵ Così Corte cost., 8 giugno 1981, n. 96, punto 12; inoltre, evidenzia la sentenza che non si conoscono né sono accertabili i modi con i quali si può effettuare l’azione psichica del plagio né come è raggiungibile il totale stato di soggezione che qualifica questo reato, né se per l’esistenza di questo stato sia necessaria la continuità dell’azione plagiante nel senso che, se la volontà del plagiante non si dirige più verso il plagiato, cessi lo stato di totale soggezione di questo. Non è dato pertanto conoscere se l’effetto dell’azione plagiante sia permanente e duraturo o se può venir meno in qualunque momento per volontà del plagiante o anche perché non persiste l’attività di questo o per altre cause. Nemmeno si conosce se il risorgere della facoltà di determinismo del plagiato possa essere la conseguenza di un mutamento del determinismo del plagiante o di una diversa direzione data al determinismo di questo.

⁸⁶ Lo MONTE (2010), p. 490.

⁸⁷ Per entrambe le citazioni cfr. BARTOLI (2025), p. 7.

Per evitare rischi di costituzionalità in relazione al principio di uguaglianza e per ‘giustificare’ l'*automatismo* della pena (fissa) dell'ergastolo⁸⁸ la fattispecie incriminatrice è stata, pertanto, ‘arricchita’ di alcuni elementi (motivo o movente⁸⁹) di natura soggettiva (odio, discriminazione, gelosia, vendetta, cupidigia, ecc.); meglio, com'è stato segnalato, di elementi ‘soggettivi oggettivizzati’⁹⁰.

Il legislatore, infatti, ha inserito nell'ambito del ‘tipo’ criminoso il movente o i motivi a delinquere⁹¹, con il rischio di ‘spostare’ l'accertamento dal fatto all'autore. I motivi, invero, assumono particolare importanza “sia in una concezione deterministica, sia in una concezione indeterministica del diritto penale, trovando collocazione nella ‘teoria del reo’ o nella ‘teoria del reato’ a seconda della propensione legislativa per un diritto penale dell'autore o del fatto”.

La collocazione del movente all'interno del fatto tipico lascia trasparire l'idea che il legislatore abbia privilegiato cadenze da diritto penale a base soggettivistica⁹² dove assume particolare rilevanza la personalità dell'agente, “con conseguente spostamento del giudizio di disvalore dal fatto e dal fare al modo di concepire, di pensare, direi anche di valutare e quindi nella sostanza di essere dell'autore”⁹³.

L'omicidio commesso con odio (così come con prevaricazione, con discriminazione, ecc.) giustifica la pena dell'ergastolo in quanto l'uccisione è stata posta in essere da un soggetto che ha agito con particolare ‘malvagità’⁹⁴.

In tal modo, però, la valutazione dei motivi che attiene alla commisurazione della pena (“non essendosi dubbio che chi, ad es., ruba per curare i figli ammalati è meno colpevole di chi ruba per gozzovigliare”⁹⁵) finisce per ‘colorare’ il fatto tipico, laddove “il dolo come volontà del fatto non va confuso col *motivo o movente* dell'azione delittuosa”⁹⁶.

La valorizzazione del movente (o dei motivi) dispiega ulteriori effetti anche sull'accertamento dell'elemento psicologico; a venire in evidenza è il rapporto tra movente e dolo perché “se quantomeno a livello definitorio è chiara la distinzione tra dolo e motivi, non paiono ad oggi del tutto pacifiche le reciproche interrelazioni tra l'uno e gli altri”⁹⁷.

In proposito la dottrina, anche richiamando un consolidato orientamento giurisprudenziale, sostiene che l'indagine sul movente deve avere carattere sussidiario rispetto all'accertamento del dolo “raggiunto autonomamente per altra via”⁹⁸ e solo qualora l'indagine limitata alle circostanze estrinseche e obiettive non consente un sicuro giudizio è necessario (ai fini dell'accertamento del dolo) “in via del tutto sussidiaria ed integrativa della prova, l'esame del movente ispiratore del delitto, che deve essere aderente alla dinamica del fatto e dei comportamenti del soggetto attivo e del soggetto passivo”⁹⁹. Del resto, l'assenza di prova del movente non si risolve nell'affermazione probatoria di assenza di dolo¹⁰⁰; affermano i giudici di legittimità che il movente è la causa psichica della condotta umana e lo stimolo che induce l'individuo ad agire e, perciò, è distinto dal dolo che è l'elemento costitutivo del reato e riguarda

⁸⁸ Su cui v. *infra* § 11.4.

⁸⁹ Il motivo o il movente “è la causa psichica, conscia o inconscia, della condotta umana, cioè la forza psichica, lo stimolo, che ha indotto l'individuo ad agire, la molla che ha fatto scattare la volontà”, così MANTOVANI e FLORA, (2025), p. 584, e consiste in quei fatti raggruppati, dalla psicologia, nella categoria degli ‘affetti’, vale a dire in impulsi, istinti, sentimenti (vendetta, gelosia, sadismo, onore, cupidigia, istinto di conservazione, brama sessuale, amore, altruismo, patriottismo, ecc.).

⁹⁰ BARTOLI (2025), p. 7.

⁹¹ Secondo la psicoanalisi o psicologia del profondo il motivo o movente può essere anche inconscio e, dunque, ignoto allo stesso autore del reato con la conseguenza che: “in sede di valutazione della capacità criminale possano assumere rilevanza anche i motivi inconsapevoli, non è però scontato come talvolta si ritiene”, cfr. FIANDACA e MUSCO (2019), p. 805.

⁹² Evidenza “il *rischio* di inaccettabili degenerazioni verso forme di responsabilità d'autore” VENEZIANI (2000), p. 92.

⁹³ BARTOLI (2025), p. 11.

⁹⁴ Com'è stato evidenziato, VENEZIANI (2000), p. 108, “non vi sono difficoltà ad ammettere che un'uccisione motivata da odio razziale denoti una colpevolezza particolarmente elevata (l'autore disconosce ai soggetti facenti parte di un certo gruppo il diritto di esistere) (...) tuttavia, proprio perché non sembra privo di problemi far dipendere la misura della pena dall'insieme delle motivazioni dell'autore il legislatore che intenda ricorrere a simili modelli di omicidio, puniti più o meno gravemente a seconda dei motivi *latu sensu* intesi (e pur variamente tipicizzati che hanno spinto alla realizzazione del fatto, dovrebbe fare i conti con (i) non lievi ostacoli”. In particolare, il legislatore dovrebbe confrontarsi “con le difficoltà di isolare un unico movente, o fine; con la necessità di misurarsi con motivazioni, fra loro sovrapposte; con le possibili ‘ambivalenze’ di non poche situazioni motivazionali, suscettibili di essere lette a favore o contro il reo in termini di minore o maggiore improverabilità a seconda dell'ottica che si intende adottare”.

⁹⁵ MANTOVANI e FLORA (2025), p. 584.

⁹⁶ FIANDACA e MUSCO (2019), p. 375.

⁹⁷ Così VENEZIANI (2000), p. 91.

⁹⁸ MARINUCCI e DOLCINI e GATTA (2021), p. 402.

⁹⁹ Cass. pen., sez. II, 17 febbraio 1993, n. 3957, Tonsig.

¹⁰⁰ Cass. pen., sez. I, 14 febbraio 2012, n. 31449, Spaccarotella.

la sfera della rappresentazione e volizione dell'evento¹⁰¹; le cause psichiche dell'agire umano, poi, non sono necessariamente razionali, ma al contrario sono aperte alle ispirazioni e impulsi più vari e misteriosi, insondabili come la complessità dell'animo umano. Occorre distinguere tra il movente con la sua apparente irrazionalità, attinente al foro interno dell'agente conoscibile solo nella misura in cui trovi riscontro in una rappresentazione esterna, dal dolo quale elemento psicologico del fatto reato storicamente accaduto e, perciò, fenomenicamente rilevabile, escludendo che dall'irrazionalità del primo potesse dedursi l'inesistenza del secondo e l'involontarietà della stessa condotta¹⁰².

Nell'ipotesi di femminicidio, avendo il legislatore 'oggettivizzato' il movente, il compito del giudice diventa ancora più complesso dovendo provare non solo il dolo, la cui prova – "trattandosi di inferire un processo psicologico interno da fatti esterni conformi a fattispecie di reato"¹⁰³ – è di per sé articolata ma anche il movente che, come evidenziato, si caratterizza ancor di più per essere un elemento appartenente al foro interno dell'agente.

Il rischio è quello di un'applicazione della norma "in forma estesa dalla giurisprudenza, per cui si qualificherà come femminicidio la mera uccisione di una donna, neutralizzando nella sostanza gli elementi specializzanti a carattere soggettivo"¹⁰⁴; e un sicuro apporto all'ampliamento della portata della fattispecie incriminatrice verrebbe dalla ricostruzione dell'elemento psicologico nei termini di dolo generico.

Un limite ad ingiustificate dilatazioni applicative va rinvenuto nella motivazione (artt. 116 co. 6 Cost e 546 c.p.p.)¹⁰⁵ posta alla base della decisione del giudice dal quale ricavare il percorso svolto¹⁰⁶, tenendo presente i noti presupposti in tema di accertamento del dolo e cioè che:

il dolo dovendo abbracciare il fatto tipico (come si ricava del resto dall'art. 47 c.p. laddove stabilisce che il dolo è escluso dall'errore 'sul fatto' che costituisce reato) fa sì che l'oggetto sia "costituito da tutti gli elementi obiettivi positivamente richiesti per l'integrazione delle singole figure di reato (...). Di conseguenza, il dolo deve più precisamente abbracciare le diverse componenti in cui il fatto tipico può articolarsi: e cioè la condotta, le circostanze antecedenti e concomitanti all'azione tipizzate dalla norma incriminatrice, l'evento naturalistico"¹⁰⁷;

è ammissibile il ricorso a massime di esperienza altrimenti il dolo si trasformerebbe in una *probatio diabolica*, mentre sono inammissibili schemi presuntivi o congetture che cozzano con il dolo inteso come coscienza e volontà¹⁰⁸;

il dolo si 'obiettivizza' nelle modalità concrete della condotta e, quindi, non potrà mai essere ritenuto 'implicitamente' sussistente, una volta che sia stata accertata l'esistenza dei requisiti oggettivi della fattispecie, con conseguente esclusione del c.d. *dolus in re ipsa*¹⁰⁹.

11.3. *L'accertamento del femminicidio: uno sguardo di diritto comparato.*

Ai fini dell'accertamento della volontà omicida e ancor di più dei motivi di odio, di discriminazione, di prevaricazione, ecc., assume particolare rilevanza il comportamento tenuto dall'agente antecedentemente (soprattutto) o successivamente alla commissione del fatto di reato. L'uccisione della donna si pone, normalmente, come l'atto finale di un rapporto alterato intervallato da precedenti momenti di violenza fisica o psichica¹¹⁰.

¹⁰¹ Cass. pen., sez. 1, 11 novembre 1993, Hasani.

¹⁰² Cass. pen., sez. I, 14 febbraio 2012, n. 31449, cit.; più recentemente Cass. pen., sez. V, 3 marzo 2017, n. 22995.

¹⁰³ FIANDACA e MUSCO (2019), p. 390.

¹⁰⁴ BARTOLI (2025), p. 9; viene rilevato, inoltre, che, da un lato, gli elementi costitutivi soggettivi sono così complessi da accertare, che nella prassi accadrà che ci si schiacci sul dato oggettivo della donna in quanto donna e, dall'altro, il clima che si respira è da caccia alle streghe, con la conseguenza che accertamenti complessi saranno condotti più sull'onda emotiva che in termini razionali (p. 10).

¹⁰⁵ "Motivare una decisione significa spiegarla, giustificarla, per mettere il destinatario nelle condizioni, se del caso, di criticarla, per consentire in particolare al destinatario una difesa effettiva", BRICCHETTI (2019).

¹⁰⁶ Vanno evitate motivazioni con clausole di stile (Cass. pen., sez. VI, 20 dicembre 2018, n. 18180, Venezia. Secondo cui il giudice è tenuto a motivare sulle forme di estrinsecazione del comportamento incriminato, al fine di valutarne la gravità, l'entità del contrasto rispetto alla legge e, conseguentemente, il bisogno di pena, essendo insufficiente il richiamo a mere clausole di stile) concise, apparenti, illogiche o incongrue (Cass. pen., sez. IV, 18 ottobre 2019, n. 42892).

¹⁰⁷ FIANDACA e MUSCO (2019), p. 377.

¹⁰⁸ Una recente decisione dei giudici di legittimità (Cass. pen., sez. IV, 11 febbraio 2026, n. 5697) si è soffermata sulla distinzione tra congetture e massime di esperienza affermando che le prime sono ipotesi non verificabili o non fondate sull'*id quod plerumque accidit*, prive del radicamento nella regolarità causale dell'esperienza che caratterizza le seconde.

¹⁰⁹ FIORE e FIORE (2023), p. 258.

¹¹⁰ È il concetto stesso di femminicidio che, come sottolineato da RADFORD e RUSSELL (1992) p. 38, "si estende al di là della definizione

Si tratta di circostanze ritenute di estrema importanza e per questo inserite espressamente nel testo di legge in quegli ordinamenti come Guatemala, Costa Rica, Nicaragua, Salvador, Cile, Perù, Messico, Bolivia, Brasile, dove la fattispecie di femminicidio è stata introdotta da tempo che – come si accennava in precedenza¹¹¹ – vivono un fenomeno criminologico diffuso.

Per il ruolo che rivestono sotto il profilo dell'accertamento del 'fatto' di femminicidio estrapoliamo alcuni riferimenti¹¹² ove il 'pregresso' tra autore e vittima viene valorizzato nella descrizione del 'tipo' criminoso con un duplice positivo effetto: a) 'aiuta' il giudice nella individuazione della condotta punibile; b) evita – restringendo la discrezionalità del giudicante – il rischio di esiti contraddittori.

L'art. 325 del *Código penal federal* messicano, del 1931 poi modificato nel 2024 – dopo aver affermato che: "Commette il delitto di femminicidio¹¹³ chi priva una donna della sua vita per ragioni di genere" – specifica che sussistono le ragioni di genere quando: a) la vittima presenta segni di violenza sessuale di qualsiasi tipo; b) alla vittima sono state inflitte lesioni o mutilazioni infamanti o degradanti, precedenti o posteriori alla privazione della vita o atti di necrofilia; c) esistono antefatti o dati di qualsiasi tipo di violenza in ambito familiare, lavorativo, scolastico del soggetto attivo nei confronti della vittima; d) esistono dati che provano che sussistevano minacce poste in relazione con l'atto delittuoso, di molestia, o di lesioni commesse dal soggetto attivo nei confronti della vittima.

Allo stesso modo la *Ley de Penalización de la Violencia Contra las Mujeres* (n. 8589), approvata dall'Assemblea legislativa della Repubblica del Costa Rica il 27 aprile 2007, introduttiva del reato di 'femicidio' (femicidio), stabilisce all'art. 21-*bis*, introdotto con la riforma del 2021, che sarà punito (reclusione da venti a trentacinque anni) chiunque uccida una donna maggiore o minore di età, quando si verifichi una delle seguenti circostanze: a) quando l'autore del reato si sia approfittato di una relazione o legame di fiducia, amicizia, parentela, autorità o di una relazione di potere che aveva con la donna vittima, o quando ciò accada all'interno delle relazioni familiari di consanguineità o affinità fino al terzo grado, che abbiano o meno condiviso lo stesso domicilio; b) quando l'autore del reato abbia precedenti di violenza perpetrata contro la donna vittima, nell'ambito familiare, lavorativo, scolastico, comunitario o religioso, anche se i fatti non sono stati denunciati in precedenza; c) quando l'autore del reato sia un cliente sfruttatore sessuale, trafficante o protettore della donna vittima; d) quando la donna vittima si sia rifiutata di stabilire o ripristinare con l'autore del reato una relazione o un legame di coppia permanente o occasionale, o di avere qualsiasi tipo di contatto sessuale; e) quando l'autore del reato compie l'atto per preparare, facilitare, consumare o occultare un reato di natura sessuale.

Ugualmente si verifica, in Guatemala, con la *Ley contra el Femicidio y otras Formas de Violencia Contra la Mujer* (Decreto N. 22-2008, del 9 aprile 2008) che nel disciplinare il reato di femicidio – definito come "la morte violenta di una donna, provocata nel contesto delle relazioni disuguali di potere tra uomini e donne, nell'esercizio del potere di genere contro le donne" (art. 3 lett. c) – stabilisce (all'art. 6) che commette il reato di femminicidio chi, nell'ambito delle relazioni di potere diseguali tra uomini e donne, cagiona la morte di una donna, a causa del suo essere donna, avvalendosi di una delle seguenti circostanze: "b) Mantenere, nel momento in cui si perpetra il fatto, o aver mantenuto con la vittima, relazioni familiari, coniugali, di convivenza, di intimità o fidanzamento, di amicizia, di compagnia o di relazione lavorativa. c) Come risultato della ripetuta manifestazione di violenza nei confronti della vittima. d) Come risultato di rituali di gruppo, con o senza l'uso di armi di qualsiasi tipo. e) In disprezzo del corpo della vittima per soddisfare istinti sessuali, o commettendo atti di mutilazione genitale o di qualsiasi altro tipo di mutilazione".

Nella Repubblica di El Salvador il femminicidio è disciplinato dalla *Ley Especial Integral para una vida libre de violencia para las mujeres*, promulgata il 25 novembre 2010, che all'art. 45 sanziona con la pena detentiva da venti a trentacinque anni chiunque cagiona la morte di una donna, manifestando motivi di odio o spregio per la sua condizione di donna. "Si consi-

giuridica di assassinio ed include quelle situazioni in cui la morte della donna rappresenta l'esito/la conseguenza di atteggiamenti o pratiche sociali misogine".

¹¹¹ V. *supra* § 4; in dottrina cfr. DONINI (2025).

¹¹² Per il testo completo delle disposizioni si rinvia al *Dossier* A.C. 2528, cit.; in dottrina per una panoramica sulle varie legislazioni cfr. TOLEDO VASQUEZ (2014), p. 203 ss.

¹¹³ Il concetto di 'violenza femminicida' (*violencia feminicida*) è stato introdotto nel sistema messicano con la *Ley general de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia*, del 19 dicembre 2006 (in vigore dal 2 febbraio 2007).

dera che esiste odio o spregio per la condizione di donna quando sussista una qualsiasi delle seguenti circostanze: a) che la morte sia stata preceduta da violenze commesse dall'autore nei confronti della donna, indipendentemente dal fatto che sia stata denunciata o meno dalla vittima; b) che l'autore abbia approfittato di qualsiasi condizione di rischio o vulnerabilità fisica o psichica in cui si trovava la donna vittima; c) che l'autore abbia approfittato della superiorità generata dalle relazioni diseguali di potere basate sul genere; d) che prima della morte della donna l'autore abbia commesso contro di essa una qualsiasi condotta qualificata come reato contro la libertà sessuale; e) che la morte sia stata preceduta da mutilazione".

Formule sostanzialmente simili vengono utilizzate anche nell'ordinamento peruviano ove il reato di femminicidio è stato originariamente previsto con la *Ley que modifica el artículo 107 del Código Penal*, (Ley n. 29819), promulgata il 26 dicembre 2011, successivamente modificata con la Ley n. 30068 del 2013 che ha introdotto un apposito articolo (108-A), all'interno del codice penale, dedicato esclusivamente al reato di femminicidio che punisce con la pena detentiva non inferiore a quindici anni: "chiunque uccida una donna a causa della sua condizione di donna (*condición de tal*), in uno dei seguenti contesti: - violenza familiare; - coazione, molestia o stalking sessuale; - abuso di potere, di fiducia o di qualsiasi altra posizione o relazione che conferisca autorità all'autore; - qualsiasi forma di discriminazione nei confronti della donna, indipendentemente dal fatto che esista o sia esistita una relazione coniugale o di convivenza con l'agente".

Nell'ordinamento del Nicaragua il reato di femminicidio è disciplinato dall'art. 9 della *Ley Integral contra la violencia hacia las mujeres y de reformas a la Ley No. 641, 'Código Penal'* (Ley No. 779), promulgata il 20 febbraio 2012, che così dispone: "Commette il reato di femminicidio ed è punito con la pena detentiva non inferiore a quindici anni l'uomo che, nell'ambito delle relazioni diseguali di potere tra uomini e donne, provoca la morte di una donna sia in ambito pubblico che privato". La norma poi richiama varie circostanze nell'ambito della quali si verifica il fatto, tra cui: avere avuto con la vittima, al momento della commissione del reato o precedentemente, relazioni familiari, coniugali, di convivenza, di intimità o fidanzamento, amicizia, relazioni lavorative, educative o di tutela; il fatto costituisce il risultato della manifestazione reiterata di violenza contro la vittima; ovvero il risultato di rituali di gruppo, di bande, usando o meno armi di qualsiasi tipo; il reato è commesso in spregio del corpo della vittima allo scopo di soddisfare istinti sessuali, o di compiere atti di mutilazione genitale o qualsiasi altra forma di mutilazione; ovvero per misoginia. La disciplina del femminicidio è stata successivamente modificata nel 2021 dalla Ley n. 1058 che, però, non è entrata in vigore.

L'ordinamento giuridico boliviano ha previsto il reato di femminicidio con la *Ley integral para garantizar a las mujeres una vida libre de violencia - Ley 348* (9 marzo 2013). L'art. 84 della legge ha modificato il Codice penale ed ha introdotto l'art. 252-*bis* che punisce, con la pena del carcere di trent'anni, senza diritto ad indulto, chi uccide una donna, in una qualsiasi delle seguenti circostanze: l'autore sia o sia stato coniuge o convivente della vittima, o sia stato legato a lei da una relazione analoga di affetto o intimità, anche senza convivenza; la vittima si trovava in stato di gravidanza; la vittima si trovava in una situazione o relazione di subordinazione o dipendenza rispetto all'autore, oppure aveva con lui una relazione di amicizia, lavorativa o di compagnia; ovvero si trovava in una situazione di vulnerabilità; anteriormente al fatto dell'omicidio, la donna sia stata vittima di violenza fisica, psicologica, sessuale o economica, commessa dallo stesso aggressore; il fatto sia stato preceduto da un reato contro la libertà individuale o la libertà sessuale; la morte sia connessa al reato di tratta o traffico di persone oppure sia il risultato di rituali di gruppo o pratiche culturali.

La Ley n. 21212, promulgata il 2 marzo 2020, in Cile, ha modificato *el código penal, el código procesal penal y la ley n° 18.216 en materia de tipificación del feminicidio*, disciplinando il reato di femminicidio agli articoli da 390-*bis* a 390-*quater*. In particolare, per quel che concerne le presenti riflessioni, l'art. 390-*ter* stabilisce: "L'uomo che uccide una donna a causa del suo genere sarà punito con la pena della reclusione maggiore nel suo grado massimo fino a reclusione perpetua. Si considererà che ci sia motivo di genere quando la morte avviene in una delle seguenti circostanze": 1. come conseguenza del rifiuto di stabilire con l'autore una relazione sentimentale o sessuale; 2. come conseguenza del fatto che la vittima eserciti o abbia esercitato la prostituzione, o altro lavoro o mestiere di natura sessuale; 3. quando il reato è stato commesso dopo aver esercitato contro la vittima qualsiasi forma di violenza sessuale; 4. il fatto è stato commesso a motivo dell'orientamento sessuale, identità di genere o espressione di genere della vittima; 5. il fatto è stato commesso in qualsiasi situazione in cui si verificano

circostanze di manifesta subordinazione dovute alle disuguaglianze di potere tra l'aggressore e la vittima, o motivato da un'evidente intenzione di discriminazione". L'art. 390-*quater* prevede poi delle circostanze aggravanti come nel caso in cui il reato sia stato commesso nel contesto di violenza fisica o psicologica abituale dell'autore contro la vittima.

In Brasile il reato di femminicidio veniva introdotto dalla legge 13.104 del 2015 poi divenuto figura autonoma con la legge 14.994 del 2024 punita con la reclusione da venti a quaranta anni. Il nuovo articolo 121-A del codice penale definisce il femminicidio come "uccidere una donna per ragioni legate al suo sesso". Le ragioni implicano: violenza domestica e familiare; disprezzo o discriminazione nei confronti della condizione della donna. La pena è aumentata in presenza di determinate aggravanti, tra cui: quando il fatto si verifica durante la gravidanza, nei 3 mesi successivi al parto o se la vittima è madre o tutrice di un bambino, adolescente o persona con disabilità di qualsiasi età; nei confronti di persona di età inferiore a 14 anni, superiore a 60 anni, affetta da disabilità o da patologie degenerative che determinino una condizione limitante o di vulnerabilità fisica o psichica; in presenza fisica o virtuale di un discendente o ascendente della vittima.

11.4.. *Il regime sanzionatorio: la valorizzazione della deterrenza.*

L'art. 577-*bis* c.p. sanziona il femminicidio con la pena fissa dell'ergastolo, arricchito inoltre dalle richiamate (co. 2) circostanze aggravanti di cui agli artt. 576 e 577 c.p. Non mancano altre ipotesi in cui l'ordinamento mette in mostra "l'esibizione di massima severità"¹¹⁴, ma a venire in rilievo è in primo luogo il dato che nel caso di femminicidio viene prevista in modo indefettibile l'inflizione dell'ergastolo¹¹⁵.

Tralasciando la nota questione relativa alla costituzionalità dell'ergastolo in riferimento all'art. 27 Cost., va segnalato che nelle altre ipotesi di omicidio la pena dell'ergastolo viene comminata solo in seguito alla sussistenza di determinate circostanze aggravanti. Infatti, è stato evidenziato il rischio di collisione con il principio di eguaglianza sotto il profilo dell'ingiustificata disparità di trattamento sanzionatorio derivante in situazioni simili a causa della contemporanea vigenza degli artt. 575 e 577-*bis* c.p., non potendosi ammettere una diversa considerazione della gravità del reato per il fatto che colpisce la vita di una donna, anziché quella di un uomo¹¹⁶.

Occorre, inoltre, tenere presente il principio di diritto assunto dalla Corte costituzionale quando afferma l'importanza che la pena appaia una risposta "il più possibile 'individualizzata', e dunque calibrata sulla situazione del singolo condannato, in attuazione del mandato costituzionale di "personalità" della responsabilità penale di cui all'art. 27, primo comma, Cost."¹¹⁷.

La questione della pena 'fissa' (anche in rapporto alla discrezionalità riconosciuta al giudice all'atto della commisurazione della stessa, artt. 132, 133, 133-*bis* c.p.) è stata affrontata, a più riprese, dalla Corte costituzionale; un cenno va fatto alle conclusioni raggiunte per la particolare rilevanza in ordine al regime sanzionatorio previsto dalla fattispecie di femminicidio.

La Corte già nel 1963¹¹⁸ evidenziava l'importanza della "mobilità della pena, cioè la pre-determinazione della medesima da parte del legislatore in modo da contenerla fra un massimo ed un minimo"; successivamente (dopo aver ravvisato nell'art. 133 c.p. la funzione di garantire una più efficiente ed equilibrata giustizia) rimarcava il "processo di individualizzazione della

¹¹⁴ Si v. PULITANÒ (2025b) laddove sostiene che non si verifica alcuna novità sostanziale per la risposta punitiva ai fatti più gravi, come l'uccisione di donne di famiglie islamiche, uccise per essersi ribellate all'autoritarismo patriarcale della loro cultura tradizionale; in tali casi la possibilità di condanna all'ergastolo è già iscritta nella normativa vigente.

¹¹⁵ Nel *Dossier* – "Introduzione del delitto di femminicidio e altri interventi normativi per il contrasto alla violenza nei confronti delle donne e per la tutela delle vittime", A.S. n. 1433, in <https://www.senato.it>, viene sostenuto che la pena dell'ergastolo, come sanzione base per un fatto di reato, è prevista con riferimento a limitate fattispecie incriminatrici, poste a salvaguardia di beni giuridici particolarmente rilevanti, come la personalità internazionale e la personalità interna dello Stato; tra tali figure di reato si possono richiamare gli artt. 242, 276, 284, 285, 286, 295 c.p.

¹¹⁶ PARERE ANM (2025), p. 12. Sostiene ROMANO (2025), a dimostrazione della violazione del principio di eguaglianza che, diversamente dall'ipotesi di femminicidio, se un uomo o se una donna uccide un uomo in base alle sole finalità indicate nell'art. 577-*bis* c.p., potrebbe essere punito con una pena che va da ventuno a ventiquattro anni.

¹¹⁷ Corte cost., 25 settembre 2018, n. 222.

¹¹⁸ Corte cost., 15 maggio 1963, n. 67.

pena¹¹⁹. L'attribuzione al giudice, nella sua determinazione in concreto, di una certa discrezionalità nella commisurazione tra il minimo e il massimo previsti dalla legge costituisce per i giudici della Consulta “naturale attuazione e sviluppo di principi costituzionali, tanto di ordine generale (principio di uguaglianza) quanto attinenti direttamente alla materia penale”¹²⁰ rispetto ai quali “l’attuazione di una riparatrice giustizia distributiva esige la differenziazione più che l’uniformità” (sent. n. 104/1968). Discende da tutto ciò – e la corte con la decisione n. 222/2018 riprende quanto affermato nella sentenza n. 50/1980 – che in “linea di principio, previsioni sanzionatorie rigide non appaiono in linea con il “volto costituzionale” del sistema penale; ed il dubbio di illegittimità costituzionale potrà essere, caso per caso, superato a condizione che, per la natura dell’illecito sanzionato e per la misura della sanzione prevista, quest’ultima appaia ragionevolmente “proporzionata” rispetto all’intera gamma di comportamenti riconducibili allo specifico tipo di reato”¹²¹.

Nel caso di cui all’art. 577-*bis* c.p. i paventati dubbi di costituzionalità potranno essere superati attraverso la dimostrazione che la pena dell’ergastolo è ‘proporzionata’ rispetto all’omicidio commesso per odio, per discriminazione, prevaricazione, ecc.; una tale eventuale soluzione risolve, però, solo i dubbi in relazione al principio di proporzione non in ordine al finalismo rieducativo e neppure per quanto concerne il principio di uguaglianza in relazione allo stesso fatto commesso da una donna o da un uomo rispetto ad altro uomo.

Considerazioni per molti versi analoghe possono svolgersi anche in ordine alla disposizione di cui al co. 3 dell’art. 577-*bis* c.p. laddove stabilisce che la pena non può essere inferiore ad anni ventiquattro (quando ricorre una sola circostanza attenuante ovvero quando una circostanza attenuante concorre con taluna delle circostanze aggravanti di cui al secondo comma, e la prima è ritenuta prevalente) con la conseguenza che tale previsione si porrebbe in contrasto con la regola generale stabilita dall’art. 65, co. 1, n. 2 c.p., secondo cui la pena dell’ergastolo – quando ricorra una sola circostanza attenuante – è sostituita con la reclusione da venti a ventiquattro anni di reclusione¹²². Dunque, alla luce del disposto dell’art. 23 c.p., “viene sostanzialmente introdotta una pena fissa, in contrasto con i principi costituzionali nella misura in cui non consente l’individualizzazione della risposta sanzionatoria”¹²³.

I commi 3 e 4 dell’art. 577-*bis* c.p. attengono alla disciplina relativa al meccanismo di bilanciamento tra circostanze aggravanti ed attenuanti. Nello specifico il co. 3 dell’art. 577-*bis* c.p. stabilisce che la pena non può comunque essere inferiore a ventiquattro anni di reclusione quando: a) ricorre una sola circostanza attenuante; b) una circostanza attenuante concorre con taluna delle circostanze aggravanti stabilite dagli artt. 576 e 577 c.p. e l’attenuante è ritenuta prevalente; il co. 4 stabilisce, invece, che la pena non può essere inferiore a quindici anni di reclusione quando: a) ricorrono più circostanze attenuanti; b) più circostanze attenuanti concorrono con taluna delle circostanze aggravanti di cui agli artt. 576 e 577 c.p., e le prime sono ritenute prevalenti. In tema di circostanze, com’è stato segnalato, in caso di pluralità di circostanze attenuanti, ovvero di prevalenza di queste ultime su eventuali aggravanti, la pena non potrebbe essere comunque inferiore a quindici anni di reclusione. Anche in questo caso il legislatore introduce un’anomala “blindatura” al giudizio di bilanciamento delle circostanze, impedendo che la loro applicazione possa produrre l’effetto di diminuire la pena al di sotto del limite minimo di quindici anni di reclusione, in deroga a quanto previsto in via generale dall’art. 67 co. 1 c.p., con il risultato finale di prevedere una cornice edittale dai quindici ai ventiquattro anni di reclusione in caso di applicazione di plurime circostanze attenuanti ovvero di prevalenza di queste sulle pur configurabili aggravanti¹²⁴.

La scelta del legislatore con la previsione dell’ergastolo (e delle circostanze aggravanti che si riflettono sulla fase dell’esecuzione della pena e sulla valutazione per la concessione dei benefici penitenziari) è improntata alla mera deterrenza.

Si tratta di una scelta ‘semplicitica’ perché la storia ha dimostrato che sbrigativi irrigidimenti sanzionatori, quantunque ispirati al perseguimento della deterrenza, non risolvono

¹¹⁹ Corte cost., 16 luglio 1968, n. 104.

¹²⁰ Corte cost., 14 aprile 1980, n. 50.

¹²¹ Sulla questione della proporzionalità della pena da ultimo cfr. Corte cost., 18 luglio 2025, n. 113, con nota di GATTA, (2025b) secondo cui la Corte fa un importante passo in avanti nel riconoscimento del principio di proporzionalità della pena e del correlativo diritto individuale a non subire pene sproporzionate alla gravità oggettiva e soggettiva del fatto commesso.

¹²² PARERE ANM (2025), p. 8.

¹²³ ROMANO (2025).

¹²⁴ PARERE ANM (2025), p. 8.

la questione¹²⁵; nel tardo medioevo, ad esempio, si riteneva che “il carattere pubblico delle esecuzioni ne aumentasse il valore deterrente: i ladri venivano più spesso lasciati penzolare in aria che sepolti cosicché ognuno potesse vederli e temere un simile destino. Ma tutto il sistema era espressione di sadismo, mentre l’effetto terroristico era trascurabile”¹²⁶; dunque, l’ennesima esibizione delle note ‘urla contro i bravi’ di manzoniana memoria.

La scelta del legislatore appare censurabile anche da altro punto di vista: l’effetto perseguito attraverso la minaccia della pena incontra un limite nella funzione rieducativa e nella prevenzione speciale e generale (art. 27 co. 3 Cost.); discende da ciò che l’effetto deterrente nei confronti dei consociati non potrà essere indiscriminato come in uno Stato autoritario¹²⁷.

Ugualmente si orienta la Corte costituzionale quando evidenzia che il privilegio di obiettivi di prevenzione generale e di difesa sociale non possa spingersi fino al punto da autorizzare il pregiudizio della finalità rieducativa espressamente consacrata dalla Costituzione nel contesto dell’istituto della pena¹²⁸.

Se non si rispettano le indicazioni costituzionali in tema di finalismo rieducativo della pena e, quindi, del corretto uso della prevenzione generale negativa, si aprono pericolose prospettive più consone ad un ‘diritto penale di lotta’, intendendo con tale locuzione la “radicalizzazione delle concezioni strumentali del diritto pur presenti nell’idea dello scopo e ancor meglio in quelle dell’orientamento alle conseguenze. Adesso è il diritto stesso, nella sua “progettualità” prima ancora che nella sua “funzione”, ad essere concepito come il mezzo per uno scopo diverso dalla semplice tutela di beni o dalla “giusta” regolazione di rapporti”¹²⁹.

L’aspirazione della portata deterrente della pena – seppure sotto le mentite spoglie della prevenzione generale – nella logica del diritto penale di lotta, divora i principi fondamentali (colpevolezza, proporzione, rieducazione etc.), “trattando sempre i singoli come mezzi, non come fini, o richiede motivazioni occulte, presunzioni, inversioni di oneri probatori, omessi controlli di garanzia. Tutto questo è una perversione della giustizia penale”¹³⁰.

L’intervento penalistico, allora, va attivato alla luce dei principi costituzionali espressivi di un sistema di valori in grado di limitare l’intervento del legislatore e contestualmente assicurare un sicuro fondamento ontologico all’opera di penalizzazione. Il fenomeno criminoso, è stato limpidamente sostenuto, non si vince “se non con una fedeltà intransigente alla legalità costituzionale”¹³¹.

12. Una fattispecie (in)utile?

Alla luce delle riflessioni sinora svolte possiamo risolvere il quesito iniziale sulla necessità di una fattispecie *ad hoc* per contrastare le ipotesi di femminicidio.

I ‘fautori’ riconoscono alla nuova figura delittuosa ricadute positive; in primo luogo, l’espressa previsione di una fattispecie criminosa autonoma consentirà di “nominare un fenomeno radicato e, a tutti gli operatori del diritto e a ogni livello, di riconoscerlo e approfondire le ragioni strutturali della specifica violenza contro le donne di cui si alimenta il femminicidio”¹³². Nella stessa ottica viene ribadito il ‘potere di nominazione’ che “esprime, nell’ambito giuridico, gli schemi con cui viene consacrato l’ordine stabilito, necessariamente fondato sulla realtà sociale e da questa riconosciuto, e fissa categorie di pensiero che lo riproducono”¹³³.

Nel medesimo ordine di idee possono collocarsi le dichiarazioni del Guardasigilli quando afferma che: “Il reato di femminicidio non cambia molto la pena, ma è un

¹²⁵ Sostiene BARTOLI (2025), p. 3 che il rigorismo sanzionatorio non sortirà alcun effetto nella diminuzione del fenomeno che s’intende contrastare.

¹²⁶ RUSCHE e KIRCHHEIMER (1968), p. 67.

¹²⁷ MARINUCCI e DOLCINI e GATTA (2021), p. 9; FIORE e FIORE (2023), p. 65.

¹²⁸ Corte cost., 10 giugno 2011, n. 183; per un commento alla decisione cfr. LEO (2011).

¹²⁹ DONINI (2018), p. 1 ss.

¹³⁰ *Ibidem*.

¹³¹ BARATTA, (1999), p. 113.

¹³² MENDITTO (2025a) secondo cui nominare ‘il femminicidio’ nel codice penale, inteso nel suo nucleo come uccisione di una donna per ragioni legate alla sua appartenenza di sesso, favorirà un’evoluzione complessiva esattamente come l’aver nominato ‘la mafia’ nel 1982, con l’introduzione dell’art. 416-bis c.p.

¹³³ DI NICOLA TRAVAGLINI (2025b), p. 4; ID. (2025a) ove viene ribadita anche l’importanza culturale dell’introduzione del femminicidio nel codice penale.

messaggio di attenzione”, oppure quando sostiene che: “il reato di femminicidio è un segnale culturale” con cui il governo vuole “far capire che la donna è protetta in quanto tale. È una forma di attenzione, non di debolezza”¹³⁴.

Giustificare l’emanazione della nuova fattispecie perché mette *in vetrina* il ‘problema’ della violenza contro la donna ci sembra un’operazione secondaria rispetto al reale ruolo del diritto penale, la cui attivazione risulta giustificata quando sanziona fatti connotati da dannosità sociale. L’esigenza di nominazione – che tutt’al più può spiegare la scelta del legislatore di contrastare il femminicidio attraverso una nuova fattispecie e non mediante la previsione di una circostanza aggravante della figura di omicidio di cui all’art. 575 c.p. – può aggiungersi alla reale portata della fattispecie incriminatrice come effetto naturale ma non può rappresentare lo scopo della norma incriminatrice.

La risposta in ordine alla necessità della nuova figura criminosa va rinvenuta, in primo luogo, nella verifica della sussistenza di strumenti sanzionatori a tutela della donna.

Sotto questo profilo, va ribadito che “il reato di femminicidio esiste già”¹³⁵ e che il nostro ordinamento, come anticipato, già copre la gran parte dei fatti di violenza contro la donna; del resto, i richiami all’evoluzione normativa hanno evidenziato l’entità dei provvedimenti e il rigore sanzionatorio per assicurare particolare tutela alla donna. Non pare, pertanto, che l’ordinamento fosse sprovvisto di ‘rimedi’ repressivi per contrastare le varie forme di violenza.

Un secondo aspetto da considerare ai fini della ‘giustificabilità’ dell’art. 577-*bis* c.p. è dato dall’effettività della risposta statuale; la nuova fattispecie non pare possa assicurare una maggiore tutela anche in considerazione dell’inefficacia della deterrenza perseguita dalla pena dell’ergastolo¹³⁶. Si potrebbe obiettare che solo l’applicazione della nuova figura delittuosa dirà se la minaccia dell’ergastolo sortirà gli effetti desiderati; certamente è così, ma la storia ha anche dimostrato che dal rigore sanzionatorio (anche quello più esasperato) discendono scarsi risultati.

Non sono pochi, da altro punto di vista, i possibili effetti negativi connessi alla nuova fattispecie che presenta, del resto, come si è avuto modo di rilevare, marcate carenze strutturali. Ora, senza riproporre quanto già evidenziato con riferimento al principio di legalità (tassatività-determinatezza) per il rischio di dar vita a decisioni contrastanti nonostante i migliori propositi del giudice, a venire in rilievo, quale naturale ricaduta della proliferazione delle fattispecie incriminatrici, sono i problemi di c.d. tipicità doppia o plurima¹³⁷ che scaturiscono proprio dalla stratificazione di norme per fatti già coperti da altre previsioni sanzionatorie, spesso redatte in assenza di un disegno organico ma frutto di improvvisazione¹³⁸. Il legislatore repubblicano, riproponendo un meccanismo già utilizzato nel codice Rocco, ha finito per ampliare il sistema delle incriminazioni demandando al giudice un ampio potere di scelta intorno alla norma da applicare al caso verificatosi in concreto.

La nuova fattispecie, inoltre, finisce per rafforzare l’idea di un sotto-sistema normativo, già delineato dalla l. n. 69/2019 (c.d. ‘codice rosso’), che va ad incidere negativamente sulla sistematica penalistica che, invece, valorizza unitarietà e coerenza¹³⁹.

In sintesi, com’è stato sostenuto, la nuova fattispecie: a) non ha una base criminologica adeguata nella realtà nazionale, b) differenzia ingiustamente tra i generi, c) aggrava senza nessuna necessità pene già elevatissime¹⁴⁰.

Inoltre, va segnalato che alla base dell’emanazione della nuova fattispecie è possibile rinvenire un duplice ‘malinteso’:

- una sorta di sopravvalutazione del ruolo del diritto penale laddove la questione della violenza contro la donna va risolto con strumenti diversi. I numerosissimi scritti sul tema rimarcano che i gravi e complessi avvenimenti sussumibili nell’ampio concetto

¹³⁴ Intervista rilasciata dal Ministro NORDIO (2025).

¹³⁵ DONINI (2025).

¹³⁶ Si veda in proposito il DOCUMENTO (2025) laddove afferma che gli effetti di deterrenza non hanno mai ricevuto alcuna conferma, come emerge, del resto, dall’esperienza degli Stati Sudamericani, che hanno variamente incriminato il reato di femminicidio in presenza di un numero elevatissimo di donne assassinate.

¹³⁷ Lo evidenziava già SGUBBI (1981), p. 319 ss.

¹³⁸ Non è privo di rilievo, quale caratteristica della recente legislazione penale e, dunque, anche delle risposte di contrasto alla violenza contro la donna, l’uso della decretazione di urgenza - e quindi il ricorso a disposizioni frettolosamente emanate e, pertanto, poco ponderate con evidenti carenze tecnico-linguistiche - ancorata ad ipotizzate emergenze da fronteggiare con interventi straordinari, nonostante le chiare indicazioni della Corte costituzionale che in maniera ripetuta ha segnalato i confini e, dunque, i criteri legittimanti l’uso di uno “strumento eccezionale, quale il decreto-legge”, cfr. Corte cost., 27 gennaio 1995, n. 29; Corte cost., 23 maggio 2007, n. 171.

¹³⁹ ROMANO (1987), p. 3.

¹⁴⁰ DONINI (2025).

della violenza di genere non possono essere affrontati nei termini di mera questione di sicurezza pubblica o trattati esclusivamente con lo strumento penale, perché si tratta di una questione la cui soluzione – senza ripudiare l'uso del diritto penale che è chiamato a 'fare la propria parte' ma non può essere inteso come la panacea – richiede un approccio di più ampio respiro per i marcati riflessi di natura socio-culturale. Valga sul punto quanto sostenuto nel Documento redatto da studiose penaliste ove si afferma: “osservando la realtà, si può constatare come qualsiasi intervento repressivo svincolato da azioni di perequazione sociale ed economica e da strategie di prevenzione, di tipo innanzitutto culturale, risulti del tutto inefficace”¹⁴¹;

- l'incapacità del legislatore di resistere alle sirene del populismo¹⁴², che caratterizza la normazione penale dell'ultimo trentennio. L'emancipazione della nuova fattispecie di femminicidio contribuisce – si ribadisce, oggi come in passato – a radicare quel meccanismo, avulso da qualunque capacità di incidere sul fenomeno criminoso, orientato alla ricerca, prima, e alla gestione, poi, del consenso collettivo: il diritto penale finisce, così, per ergersi, per usare una felice espressione, a “fabbrica di illusioni”¹⁴³. In una tale ottica può essere letta: 1) la valorizzazione del simbolismo repressivo e con essa la strumentalizzazione delle sollecitazioni sovranazionali (internazionali ed europee) finalizzate a contrastare la violenza nei confronti della donna e, 2) il perseguimento di mere finalità rasserenatrici dell'opinione pubblica – che, “come una belva, ha bisogno di essere tranquillizzata a proposito di fatti che essa non voglia odiare, mentre ha bisogno di essere aizzata a proposito di fatti che essa vuole odiare”¹⁴⁴ – perfino a costo di prefigurare nuove figure delittuose (a dir poco) di problematica applicabilità¹⁴⁵.

Anche a voler salvare i *desiderata* del legislatore non può sottacersi che, come scriveva Ovidio nel *Metamorphosēon*, *‘Verum velle parum est’*.

Bibliografia

AA.VV. (2012): *Universo femminile. La CEDAW tra diritto e politiche*, CORTI, Ines (curatore), (Camerino, Centro Edizioni Università di Macerata)

ALGERI, Lorenzo (2019): “Il c.d. Codice rosso: tempi rapidi per la tutela delle vittime di violenza domestica e di genere”, in *Diritto penale e processo*, 10, pp. 1363 ss.

BALDRY, Anna C. e PORCARO, Cesare e FERRARO, Eugenio (2011): “Donne uccise e donne maltrattate. Stesso passato ma anche stesso destino?”, *Rassegna italiana di criminologia*, 4, pp. 13 ss.

BALDRY, Anna Costanza (2008): *Dai maltrattamenti all'omicidio. La valutazione del rischio di recidiva e dell'uxoricidio*, (Milano, Franco Angeli)

BARATTA, Alessandro (1997): “Prefazione” a *La perenne emergenza*, di MOCCIA, Sergio, 2^a ed., (Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane)

BARATTA, Alessandro (1999): “Mafia: rapporti tra modelli criminologici e scelte di politica criminale”, in AA.VV., *Criminalità organizzata e risposte ordinamentali*, MOCCIA, Sergio (curatore), (Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane)

¹⁴¹ DOCUMENTO (2025).

¹⁴² Per un “un delitto populista e simbolico” cfr. DONINI (2025); descrive il reato di femminicidio nei termini di una mimosa appassita che emana il maleodorante odore di populismo penale e un reato-spot, annunciato a ridosso della Festa internazionale della donna “come la réclame del panettone alla vigilia di Natale”, PUGIOTTO (2025); più in generale, nell'ambito di una vasta letteratura cfr. FERRAJOLI (2019), p. 79, quando sostiene che da molti anni l'uso demagogico e congiunturale del diritto penale, diretto a riflettere e ad alimentare la paura quale fonte di consenso elettorale tramite politiche e misure illiberali tanto inefficaci alla prevenzione della criminalità quanto promotrici di un sistema penale disuguale e pesantemente lesivo dei diritti fondamentali – in breve il populismo penale – forma un tratto caratteristico delle nostre politiche securitarie.

¹⁴³ MUSCO (2004), p. 125; ID. (1993), p. 85 ss.

¹⁴⁴ PASOLINI (2015), p. 154.

¹⁴⁵ Sul tema, oltre agli A. richiamati alla nota 13, per un ampio quadro delle cause e degli effetti della paura nell'opera di penalizzazione, cfr. BIANCHETTI (2018); CORNELLI (2008), p. 38 ss.; ID. (2016); BONINI (2018), p. 146 ss.

BARTOLI, Roberto (2003): “Truffa aggravata per conseguire erogazioni pubbliche: una fattispecie davvero circostanziante?”, in *Diritto penale e processo*, 3, pp. 302 ss.

BARTOLI, Roberto (2025): “Il tornante del femminicidio: si compirà il passaggio dal populismo al sadismo penale?”, in *Sistema Penale*, 15 luglio

BASILE, Fabio (2013): “Violenza sulle donne: modi e limiti dell’intervento penale”, in *Diritto penale contemporaneo*, 11 dicembre, pp. 1 ss.

BASILE, Fabio, (2011): “Reato autonomo o circostanza? Punti fermi e questioni ancora aperte”, in AA.Vv., *Studi in onore di Franco Coppi*, (Torino, Giappichelli), pp. 11 ss.

BENTIVEGNA, Sara (curatrice), (1994): *Mediare la realtà. Mass media, sistema politico e opinione pubblica*, (Milano, Franco Angeli)

BIANCHETTI, Raffaele (2018): *La paura del crimine. Un’indagine criminologica in tema di mass media e politica criminale ai tempi dell’insicurezza*, (Milano, Giuffrè)

BONINI, Sergio (2018): *La funzione simbolica del diritto penale del bene giuridico*, (Napoli, Editoriale Scientifica)

BRICCHETTI, Renato (2019): “Il modello di motivazione della sentenza di merito e il più rigoroso regime della specificità e della inammissibilità dell’atto d’impugnazione”, in *Sistema penale*, 16 dicembre

CHOMSKY, Noam (2008): *Capire il potere*, (Milano, Il Saggiatore)

CHOMSKY, Noam e HERMAN, Edward S. (2008): *La fabbrica del consenso. La politica e i mass media*, (Milano, Il Saggiatore)

CORN, Emanuele (2025): “Il reato di femminicidio nel codice penale italiano: cronaca di una morte annunciata”, in *Sistema penale*, 12 dicembre

CORNELLI, Roberto (2008): *Paura e ordine nella modernità*, (Milano, Giuffrè)

CORNELLI, Roberto (2016): “La paura nel campo penale”, in *Questione giustizia*, 7 settembre

CORRY, Jhon (1809): *The Satirical Review of London at the Commencement of the Nineteenth Century*, (Kearsley, Dutton)

DE FRANCESCO, Giovannangelo (2013): *Diritto penale. 2. Forme del reato*, (Torino, Giappichelli)

DE MARTINO, Paolo (2013): “Le innovazioni introdotte nel codice di rito dal decreto legge sulla violenza di genere, alla luce della direttiva 2012/29/UE”, in *Diritto penale contemporaneo*, 8 ottobre 2013

DI NICOLA TRAVAGLINI, Paola (2025a): “Il ddl sul femminicidio ha un valore epocale”, in *micromega.net*, 21 marzo

DI NICOLA TRAVAGLINI, Paola (2025): “Il femminicidio esiste ed è un delitto di potere”, in *Sistema penale*, 5, pp. 1ss.

DOCUMENTO (2025): “Contro l’introduzione del delitto di femminicidio: documento sottoscritto da oltre settanta professoress, ricercatrici e studiose penaliste” - *Il reato di femminicidio presentato dal Governo: le ragioni della nostra contrarietà*, in *Sistema penale*, 28 maggio

DONINI, Massimo (2018): “Le sentenze Taricco come giurisdizione di lotta. Tra applicazioni “punitive” della prescrizione e stupefacenti amnesie tributarie”, in *Diritto penale contemporaneo*, 3 aprile, 1 ss.

DONINI, Massimo (2023): “Il penale come religione di massa e l’ennesima riforma della giustizia”, in *Sistema penale*, 18 luglio

DONINI, Massimo (2025): “Perché non introdurre un reato di femminicidio che c’è già”, in *Sistema penale*, 18 marzo

DSM-5-TR, *Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders* (2022): (Milano, Raffaello Cortina Editore)

FERRAJOLI, Luigi (2019): “Il populismo penale nell’età dei populismi politici”, in *Questione giustizia*, 1, pp. 79 ss.

FIANDACA, Giovanni (2025): “Cari prof. di diritto penale, è ora di protestare contro il delitto di femminicidio”, in *Sistema penale*, 14 marzo

FIANDACA, Giovanni e MUSCO, Enzo (2019): *Diritto penale. Parte generale*, 8ª ed., (Bologna, Zanichelli)

IORE Carlo e IORE, Stefano (2023): *Diritto penale. Parte generale*, 7ª ed., (Torino, Utet)

GAMBARDELLA, Marco (2025) “Il delitto di femminicidio: il “fatto è commesso come atto” e altre amenità nel disegno di legge all’esame della Camera dei Deputati”, in *Penale diritto e procedura*, 21 ottobre

GATTA, Gian Luigi (2019): “Il testo del disegno di legge “Codice rosso” (revenge porn, costrizione o induzione al matrimonio, deformazione/sfregio del viso, e molto altro ancora)”, in *Diritto penale contemporaneo*. 15 aprile

GATTA, Gian Luigi (2025a): “Il reato di femminicidio: una proposta da riformulare. Tra *real politik* e principi costituzionali”, in *Sistema penale*, 20 giugno

GATTA, Gian Luigi (2025b): “Un’importante sentenza della Corte costituzionale sul principio di proporzionalità della pena come criterio di interpretazione restrittiva delle fattispecie penali”, in *Sistema penale*, 21 luglio

GINO, Sarah e FREILONE, Franco e BIONDI, Eleonora e CECCARELLI, Dario e VEGGI, Sara e ZARA Georgia (2019): “Dall’intimate partner violence al femminicidio: relazioni che uccidono”, in *Rassegna italiana di criminologia*, 13, pp. 131 ss.

GOISIS, Luciana (2023): “Genere e diritto penale. Il crimine d’odio misogino”, in *Questione giustizia*, 2 febbraio GRAMATICA, Filippo (1934): *Principi di diritto penale soggettivo* (Torino, Fratelli Boccia)

GUARINI, Cosimo Pietro (2018): “«Maschio e femmina li creò» ... o, forse, no. La Corte costituzionale ancora sulla non necessità di intervento chirurgico per la rettificazione anagrafica di attribuzione di sesso”, in *Federalismi.it*, 11 aprile

LAGARDE Y DE LOS RIOS, Marcela (2011): *Los cautiverios de las mujeres. Madresposas, monjas, putas, presas y locas*, (Città del Messico, Siglo XXI Editores)

LAZZERI, Francesco (2025): “In G.U. la l. 2 dicembre 2025, n. 181 (c.d. legge sul femminicidio): una panoramica dei profili penalistici sostanziali e processuali”, in, *Sistema penale*, 3 dicembre

LEO, Guglielmo (2011): “Corte cost. 10 giugno 2011, n. 183, Pres. Maddalena, Rel. Lattanzi (sul riconoscimento di attenuanti generiche al recidivo reiterato). Costituzionalmente illegittimo l’art. 62 bis, co. 2 c.p. nella parte in cui vieta di riconoscere le attenuanti generiche al recidivo reiterato in base al comportamento tenuto dopo la commissione del reato”, in *Diritto penale contemporaneo*, 13 giugno

LIPPMAN, Walter (2004) *Pubblica opinione* (Roma, Donzelli)

LO MONTE, Elio (2010): “Una nuova figura criminosa: lo ‘stalking’ (art. 612-bis c.p.). Ovvero un altro, inutile, ‘guazzabuglio normativo’”, in *Indice penale*, 2, pp. 479 ss.

LO MONTE, Elio (2013): “*Repetita (non) iuvant*: una riflessione ‘a caldo’ sulle disposizioni penali di cui al recente d.l. n. 93/13 in tema di ‘femminicidio’”, *Diritto penale contemporaneo*, 12 dicembre

LO MONTE, Elio (2021): *L’art. 612-ter c.p. Diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti tra buoni propositi, denegato diritto all’oblio e “morti social”* (Torino, Giappichelli)

MANTOVANI, Ferrando e FLORA, Giovanni (2025): *Diritto penale*, 13^a ed., (Padova, Cedam)

MANTOVANI, Ferrando (2022): *Diritto penale. Parte speciale, I, Delitti contro la persona*, 8^a ed., (Padova, Cedam)

MANTOVANI, Ferrando (2023): *Prontuario di stupidologia, (teorica ed applicata)* (Pisa, ETS)

MARINUCCI, Giorgio e DOLCINI, Emilio e GATTA, Gian Luigi (2021) *Manuale di diritto penale. Parte generale*, 10^a (Milano, Giuffrè)

MASSARO, Antonella (2025a): “La Direttiva UE 2024/1385 sulla lotta alla violenza contro le donne e alla violenza domestica: il possibile impatto sull’ordinamento italiano”, in *Sistema penale*, 26 marzo

MASSARO, Antonella (2025b): “Riflessioni sul disegno di legge in materia di femminicidio”, in *Sistema penale*, 25 giugno

MCQUAIL, Denis (2007): *Sociologia dei media*, (Bologna, Il Mulino)

MELOSSI, Dario (2002): *Stato, controllo sociale, devianza. Teorie criminologiche e società tra Europa e Stati Uniti*, (Milano, Mondadori)

MENDITTO, Francesco (2025a): “Riflessioni sul delitto di femminicidio”, in *Sistema penale*, 2 aprile 2025

MENDITTO, Francesco (2025b): “Valutazioni e proposte sul DDL avente ad oggetto l’introduzione del delitto di femminicidio”, in *Giurisprudenza Penale Web*, 4 novembre, 1 ss.

MERLI, Antonella (2015): “Violenza di genere e femminicidio”, in *Diritto penale contemporaneo – Rivista Trimestrale*, 1, pp. 429 ss.

MERZAGORA, Isabella (2021): “Il femminicidio e l’idealismo pervertito”, in *Sistema penale*, 24 febbraio

MONGILLO, Vincenzo (2025): “Diritto penale e ingegneria simbolica: i limiti della proposta di un nuovo delitto di femminicidio e le esigenze di tutela effettiva”, in *Sistema penale*, 12 giugno

MUCCIARELLI, Francesco e PALIERO, Carlo Enrico (2015): “Le Sezioni Unite e il profitto confiscabile: forzature semantiche e distorsioni ermeneutiche”, in *Diritto penale contemporaneo – Rivista Trimestrale*, 4, 245 ss.

MUSCATIELLO, Vincenzo Bruno (2013): “La confisca nel nuovo pensiero ambientale (il mio nome è nessuno)”, in ROMANO, Bartolomeo (curatore), *I reati ambientali alla luce del diritto dell’Unione Europea*, (Padova, Cedam).

MUSCO, Enzo (1993): “Consenso e legislazione penale”, in *Rivista italiana di diritto e procedura penale*, pp. 85 ss.

MUSCO, Enzo (2004): *L’illusione penalistica*, (Milano, Giuffrè)

NORDIO, Carlo, (2025): “Intervista” a ‘*Il Foglio*’ in <https://www.ilmfoglio.it>, 7 giugno

PADOVANI, Tullio (2019): *Diritto penale*, 12^a ed., (Milano, Giuffrè)

PALAZZO, Francesco (2017): *Corso di diritto penale. Parte generale*, 6^a ed., (Torino, Giappichelli)

PALAZZO, Francesco Carlo (2018): “Paura del crimine, rappresentazione mediatica della criminalità e politica penale (a proposito di un recente volume)”, in *Rivista di diritto dei media*, 3, pp. 1 ss.

PALIERO, Carlo Enrico (2007): “La maschera e il volto (percezione sociale del crimine ed “effetti penali” dei media)”, in G. FORTI, Gabrio e BERTOLINO, Marta (curatori) *Scritti per Federico Stella*, I, pp. 289 ss., (Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane)

PARERE ANM (2025): “Commissione Diritto e Procedura penale”, in *Sistema penale*, 15 maggio

PARERE GIUNTA dell’Unione delle Camere Penali Italiane (2025): “Osservazioni al DDL C2528 intitolato “Introduzione del delitto di omicidio e altri interventi normativi per il contrasto alla violenza nei confronti delle donne e per la tutela delle vittime”, in *Sistema penale*, 20 ottobre

PASINI, Cecilia (2025): “Il nuovo delitto di femminicidio: alcune riflessioni sulla proposta di legge alla luce di un’indagine empirica sulla recente giurisprudenza della Corte d’Assise di Milano”, in *Sistema penale*, 2 ottobre

PASOLINI, Pier Paolo (2015): *Il caos* (Milano, Mondadori)

PATRONO, Paolo (2016): “I nuovi delitti contro l’ambiente: il tradimento di un’attesa riforma”, in *lalegislaZIONEpenale.eu*, 11 gennaio

PAVICH, Giuseppe (2013): “Le novità del decreto legge sulla violenza di genere: cosa cambia per i reati con vittime vulnerabili”, in *Diritto penale contemporaneo*, 24 settembre

PECORELLA, Claudia (2025): Perché può essere utile una fattispecie di femminicidio, in *Sistema penale*, 2 giugno

PELISSERO, Marco (2011): “Il diritto penale politico tra esigenze di normalizzazione ed istanze deflative. Il contributo di Mario Romano”, in AA.Vv., *Studi in onore di Mario Romano*, (Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane), I, pp. 454 ss.

PELISSERO, Marco (2025): Il disegno di legge sul femminicidio: una proposta di puro populismo penale che distoglie dalle vere questioni culturali di genere, in *Diritto penale e processo*, 5, pp. 557 ss.

PESTELLI, Giacomo (2025): “Il nuovo d.d.l. su femminicidio e codice rosso: sarà vera gloria?”, in *altalex.com*, 4 aprile

PIERGALLINI, Carlo, (2023): “Il “penale” senza “diritto”?”, in *Sistema penale*, 4 maggio

PISTORELLI, Luca (2013): “Prime note sulla legge di conversione, con modificazioni, del d.l. n. 93 del 2013, in materia tra l’altro di “violenza di genere” e di reati che coinvolgono i minori”, in *Diritto penale contemporaneo*, 13 ottobre

PUGIOTTO, Andrea (2025): “La mimosa all’occhiello del populismo penale (prima parte)”, in *Sistema penale*, 2 aprile

PULITANÒ, Domenico (1976): *L’errore di diritto nella teoria del reato*, (Milano, Giuffrè)

PULITANÒ, Domenico (2016): “Intervento”, in *La società punitiva. Populismo, diritto penale simbolico e ruolo del penalista. Un dibattito promosso dall’Associazione Italiana Professori di Diritto Penale*, in *Diritto penale contemporaneo*, 21 dicembre

PULITANÒ, Domenico (2019): “Sullo statuto costituzionale delle confische”, in *giurisprudenzaPENALE.com.*, 15 gennaio

PULITANÒ, Domenico (2023): *Diritto penale*, 10^a ed., (Torino, Giappichelli)

PULITANÒ, Domenico (2025a): “Femminicidio ed ergastolo”, in *Giurisprudenza Penale Web*, 3, pp. 1 ss.

PULITANÒ, Domenico (2025b): “Messaggi normativi e messaggi culturali. La discussione sul femminicidio”, in *Sistema penale*, 21 giugno

RADFORD, Jill e RUSSELL, Diana E. H. (1992): *Femicide: The Politics of Women Killing*, (Boston, Twayne)

RECCHIONE, Sandra (2013): *Il decreto legge sul contrasto alla violenza di genere: una prima lettura*, in *Diritto penale contemporaneo*, 15 settembre

REINACH, Adolf (1989): “I fondamenti a priori del diritto civile” (1913), in *Metodologia della scienza giuridica*, a cura di CARRINO, Agostino (curatore) (Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane)

ROMANO, Bartolomeo (2025): “Il femminicidio: tra ragioni politiche e principi del diritto penale”, in *Rivista penale di diritto e procedura*, 16 dicembre

RUSCHE, Georg e KIRCHHEIMER, Otto (1968): *Pena e struttura sociale*, (Bologna, Il Mulino)

SGUBBI, Filippo (1981): “Meccanismo di “aggiramento” della legalità e della tassatività nel codice Rocco”, in *Questione criminale*, pp. 317 ss.

SPINELLI, Barbara (2008): *Femminicidio: dalla denuncia sociale al riconoscimento giuridico internazionale*, Milano, Franco Angeli

STILE, Alfonso Maria (1995): *Relazione di sintesi a Valori e principi del la codificazione penale: le esperienze italiana, spagnola, francese a confronto*, Atti del Convegno di Firenze, 19-20 Novembre 1993, (Padova, Cedam)

TANZINI, Simona (2020): *Conosci l'estate?*, (Palermo, Sellerio)

TOLEDO VASQUEZ, Patsili (2014): *Femicidio/Feminicidio*, (Buenos Aires, Didot)

VENEZIANI, Paolo (2000): *Motivi e colpevolezza*, (Torino, Giappichelli)

WÜRTEMBERGER, Thomas (1965): *La situazione spirituale della scienza penalistica in Germania*, (Milano, Giuffrè)



Diritto Penale Contemporaneo

R I V I S T A T R I M E S T R A L E

REVISTA TRIMESTRAL DE DERECHO PENAL

A QUARTERLY REVIEW FOR CRIMINAL JUSTICE

<http://dpc-rivista-trimestrale.criminaljusticenetwork.eu>